

CXXI.

1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedo.* = Seguito della discussione dello schema di legge pel riordinamento del notariato — Approvazione degli articoli dal 31 al 41 — Osservazioni del deputato Morelli Salvatore sul 42, e risposta del ministro di grazia e giustizia — Parole del deputato Ercole relativamente agli articoli 53 e 64 — Il ministro ed il deputato Fossa combattono gli emendamenti proposti all'articolo 65 — Osservazioni dei deputati Morrone e Arrigossi — Approvazione degli articoli fino al 71 — Aggiunte dei deputati Cencelli e Marchetti al 72, oppuguate dal deputato Nelli — Sono ritirate — Osservazioni del deputato Cittadella sull'88 — È approvato con modificazioni del relatore Villa Pernice — Avvertenze dei deputati Botta e Cencelli sul 98, e del deputato Arrigossi sul 130, il quale è soppresso — Emendamenti dei deputati Pissavini e Ronchei al 136 — Osservazioni dei deputati Nelli e Fossa — Approvazione dell'emendamento Ronchei — Obbiezioni del deputato Sorrentino al 138, e spiegazioni del relatore e del ministro — L'articolo 146, dopo osservazioni del relatore e del deputato Marchetti, è approvato — Emendamenti dei deputati Di Pisa e Bruno al 147 — Spiegazioni del ministro e del relatore — Reiezione dell'emendamento del deputato Bruno — Osservazioni del deputato Botta al 149 — Emendamento del deputato Pericoli, oppugnato dal deputato Varè e dal guardasigilli, e rigettato — Approvazione dell'articolo 150, con aggiunta della Commissione — Gli articoli 151 e 152 dello schema sono approvati, più due articoli addizionali — Aggiunta del deputato Di Pisa, oppugnata dal relatore e dai deputati Samarelli, Baiocco e Fossa, e ritirata — Approvazione di un'aggiunta all'articolo 98 e della tariffa, con un articolo del deputato Pissavini — Tutti gli articoli sono approvati.

La seduta è aperta alle ore 11 05 antimeridiane. (Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PISSAVINI, segretario. È giunta alla Camera la seguente petizione:

1159. Il deputato Salemi-Oddo, a nome del deputato Friscia, presenta una petizione di cittadini di Sciacca, colla quale si scongiura il Parlamento a rigettare qualunque legge eccezionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Salemi-Oddo ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

SALEMI-ODDO. Domando alla Camera che voglia dichiarare urgente la petizione segnata col numero 1159, e nello stesso tempo chieggo che sia trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sui provvedimenti di pubblica sicurezza.

(Le due istanze sono ammesse.)

PRESIDENTE. L'onorevole Mattei ha chiesto, per motivi di salute, un congedo di 15 giorni.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento del notariato.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 31.

« Art. 31. La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa domandata dal notaio sono dichiarate con decreto reale.

« La cessazione dall'esercizio per le altre cause sopra accennate è dichiarata, sull'istanza del pubblico Ministero, giusta le norme stabilite negli articoli 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 129.

« L'istanza promossa dal pubblico Ministero per la cessazione definitiva dall'esercizio notarile produce di diritto l'interdizione temporanea del notaio fino a sentenza per la quale sia rigettata l'istanza medesima. »

Pongo dunque ai voti l'articolo 31.

(È approvato, come lo sono pure i 10 seguenti.)

« Art. 32. La sospensione e la destituzione sono applicate nei casi determinati nel titolo quinto, capo primo, delle pene disciplinari.

« Art. 33. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutorii promossi sulla medesima, il Consiglio notarile assegna al notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne dà notizia al pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante codesto termine.

« Art. 34. La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà pubblicata per mezzo di inserzione nel giornale degli avvisi giudiziari, e per mezzo d'affissi nel luogo di residenza del notaro e nel capoluogo del distretto del collegio notarile.

« Art. 35. L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di un notaro deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

« I detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena di una multa estensibile a lire trecento.

« Art. 36. Nel caso di morte, di dispensa per infermità di mente, di rimozione o destituzione del notaro, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertorii e le carte che si trovano nell'ufficio del notaro; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli si procederà alla consegna dei documenti all'archivio a norma dell'articolo 92.

« Nel caso di sospensione od interdizione temporanea del notaro dall'esercizio sarà provveduto giusta l'articolo 60.

« Art. 37. Il sigillo del notaro morto, o che ha cessato dall'esercizio od è stato nominato in altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopochè sarà eseguito d'ordine del presidente del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

« Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro sospeso, od interdetto temporaneamente dall'esercizio, per rimanervi finchè dura la sospensione o l'interdizione.

« Art. 38. Nel caso di morte o di cessazione del notaro dall'esercizio, lo svincolamento della cauzione è pronunciato dal tribunale civile, dopochè sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaro furono già sottoposti all'ispezione notarile.

« La domanda di svincolamento deve essere presentata alla cancelleria del tribunale, ed inserita per estratto e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel giornale ufficiale del regno e nel giornale degli avvisi giudiziari del distretto, e pubblicata per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il notaro aveva la residenza ed alla porta degli uffici di registro compresi nel distretto del Consiglio notarile.

« Le opposizioni allo svincolamento devono farsi alla cancelleria del tribunale.

« Decorsi sei mesi dal giorno dell'ultima inserzione e pubblicazione, senzachè siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolamento, sentito il pubblico Ministero. Quando sieno state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finchè l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, o esecutoria provvisoriamente.

« Art. 39. Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.

« Capo I. *Della forma degli atti notarili.* — Art. 40. L'atto notarile è ricevuto dal notaro alla presenza di due testimoni.

« Art. 41. Il notaro deve conoscere personalmente le parti.

« Quando non le conosca personalmente, deve accertarsi dell'identità delle loro persone per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere coloro medesimi che intervengono all'atto come testimoni.

« Art. 42. I testimoni devono essere maschi, maggiori d'anni ventuno, cittadini del regno o stranieri in esso residenti, essere in pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto.

« Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 24, i mariti di esse, i praticanti e gli amanuensi del notaro e le persone addette al suo servizio.

« I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso. »

MORELLI SALVATORE. La Camera mi permetterà che io invochi una modificazione a questo articolo 42.

In esso si dice che i testimoni, i quali possono sottoscrivere un atto notarile, sieno solo i maschi, e con questa frase si escludono impunemente, crudelmente le donne (*Si ride*), dando loro una nota d'incapacità.

Ora io, signori, non trovo nè giusto, nè equo, nè sensato che si faccia torto ad una personalità nella

quale talvolta e quasi sempre vi è più coerenza, più senso comune e più amore alla fede dei patti ed alla verità.

Finchè le donne furono analfabete vi poteva essere una scusa che legittimasse la loro esclusione da questi atti; ma oggi che esse danno prova del loro ingegno, istruendosi con una meravigliosa facilità, e talora colla loro dialettica fanno tacere uomini dottissimi, a me sembra che sia un oltraggio il non volerle considerare.

Io vorrei domandare a voi, legislatori dell'anno di grazia 1875, se è lecito, dopo tanto mutare di uomini e di cose, tener fermo alle limitazioni odiose delle leggi delle dodici tavole; vorrei sapere almeno la ragione per la quale vi determinate ad un divieto ingiustificabile negli atti civili, mentre poi riconoscete la donna capace di testimoniare nei processi penali.

Signori, la verità è una, e chi può affermarla legittimamente nell'ordine di fatti che compromettono la libertà e la vita dell'uomo, deve meritare maggior fede nelle affermazioni che riguardano interessi molto inferiori alla preziosità della vita e della libertà.

D'altra parte bisogna anche essere coerenti, e i legislatori, i quali hanno riconosciuto nella donna la missione sublime e delicata dell'insegnante, non che tutte le altre prerogative giuridiche che ora esercita in concorrenza con l'uomo, non possono, nè debbono permettere che le si rechi l'onta di crederla mancante della coscienza necessaria a sottoscrivere come testimone un atto notarile.

Non è certamente un complimento quello che si fa ad una signora di cui si abbia tutta la stima ed i riguardi, dichiarando che ella, nell'esercizio di questi piccoli diritti, sia da meno di un pelapiede da trivio.

Per queste ragioni quindi mi auguro che il cavalleresco ministro guardasigilli, col permesso dell'onorevole Cencelli (*Il deputato Cencelli discorre col guardasigilli*), voglia a suo tempo aderire ai nove progetti di legge da me presentati alla Camera, nell'interesse della educazione dei fanciulli e dei diritti delle donne, accettando che si elimini dall'articolo 42 sul notariato la parola *maschi*, la quale esclude assolutamente l'altro sesso dal sottoscrivere gli atti pubblici nella qualità di testimone.

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Morelli, guidato dalla nota sua particolare simpatia e sollecitudine verso il gentil sesso, solleva una questione di principio...

MORELLI SALVATORE. Precisamente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... delicata assai in proposito della legge relativa al notariato.

Io credo che non sia questo il momento opportuno nè di trattare nè di sollevare una questione di tanta importanza. Comprende bene l'onorevole Morelli che non si potrebbe in materia di atti notarili stabilire norme che siano diverse da quelle che abbiamo già scritte nel Codice civile, nei Codici di procedura ed in altre parti della nostra legislazione. Verrà il giorno, onorevole Morelli, in cui ella potrà più largamente difendere questa causa nobile e cavalleresca. Ma per ora io lo pregherei di voler contentarsi di aver fatto sentire la sua voce, di avere in qualche modo protestato contro ciò che si sta facendo, di aver tenuta salva la causa. Permetta quindi che per ora si segua, quanto al notariato, quella norma che è stata seguita per i testamenti nel Codice civile e per molti altri atti e del processo civile e del processo penale.

Un motivo di necessità nelle procedure penali obbliga a sentire i maschi e le femmine che si trovano informati di fatti penali; ma, a parte i casi in cui la necessità obbliga a derogare, in tutti gli atti giudiziari e notarili, finora la testimonianza, o peso od onere che sia, è riservata al sesso più forte.

Pregherei quindi l'onorevole Morelli a volersi tener pago per ora di queste mie osservazioni.

MORELLI SALVATORE. Io ringrazio l'onorevole guardasigilli della promessa che fa di volere rivedere quelle disposizioni che riflettono specialmente la donna, ed io gliene do il destro, avendo già, come ho detto e come tutti i nostri colleghi sanno, presentato nove progetti di legge in proposito (*Si ride*), i quali sono la riforma coordinata di quelle parti dei Codici italiani che difettano nella considerazione cui la civiltà obbliga i legislatori verso la personalità giuridica della donna.

Accetto poi come una preziosa caparra i sentimenti di simpatia che l'onorevole Vigliani mostra per questa causa veramente nobile ed umanitaria, e spero che egli ministro guardasigilli colla sua autorità mi sarà sostegno validissimo per risolvere un problema a cui si rannodano tutte le questioni che agitano la società moderna. Io ne ho indicata la via al Parlamento ed al paese.

Se essi mi seguono ammettendo nell'organico della vita legale le garanzie da me proposte, renderanno felice l'Italia completando la missione del secolo decimonono, il quale deve chiudersi con la proclamazione solenne dei diritti della donna e dei fanciulli.

PRESIDENTE. L'onorevole Morelli per ora non insiste?

MORELLI SALVATORE. Non insisto e prendo atto delle promesse dell'onorevole guardasigilli.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 42.

(È approvato.)

« Art. 43. L'atto notarile deve contenere :

« 1° L'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del comune e della casa in cui l'atto è ricevuto, e, per gli atti di ultima volontà, anche dell'ora.

« 2° Il nome, cognome, l'indicazione della residenza del notaio e del Consiglio notarile presso cui è iscritto ;

« 3° Il nome, cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti ;

« Se le parti od alcuna di esse intervengono all'atto per mezzo di procuratore, le precedenti indicazioni si osserveranno, non tanto rispetto ad esse, come rispetto al mandatario. La procura spedita in originale deve rimanere annessa all'atto medesimo ;

« 4° La dichiarazione di conoscenza delle parti o personale del notaio o per mezzo di fidefacienti ;

« 5° L'indicazione almeno per la prima volta in lettere per disteso delle date, delle somme e delle quantità delle cose che formano oggetto dell'obbligazione, liberazione o disposizione ;

« 6° La designazione precisa delle cose che formano oggetto della convenzione o disposizione, in modo da non potersi scambiare con altre ;

« Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, coll'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto o delle mappe censuarie, dove esistono e dei loro confini, in modo da accertare l'identità degli immobili stessi ;

« 7° L'indicazione dei titoli e delle scritture che si inseriscono nell'atto ;

« 8° La menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo fu data lettura alle parti in presenza dei testimoni ;

« La lettura delle scritture e dei titoli inseriti può essere omessa per espressa dichiarazione delle parti, della quale si farà menzione ;

« 9° La menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, coll'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte ;

« 10. La sottoscrizione delle parti, dei testimoni, dei fidefacienti e del notaio ;

« Se alcuna delle parti od alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, ed il notaio deve far menzione di questa dichiarazione ;

« 11. Negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, del notaio, dei testimoni e delle parti che sappiano e possano scrivere. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io proporrei che al cominciare di quest'articolo si facesse un'aggiunta, la quale dicesse che l'atto notarile è intitolato in nome del Re colla formula prescritta dalla legge.

È una disposizione la quale s'incontra in quasi tutte le leggi sul notariato. Essa è anche conforme all'indole degli atti notarili, i quali, come la Camera non ignora, hanno anche forza esecutiva in certi determinati casi, e sta quindi bene che siano intitolati in nome dell'autorità regia, per la quale gli atti vengono eseguiti. (*Segni d'assenso dal banco della Giunta*)

Non credo di dovere spendere maggiori parole perchè mi pare che la Commissione riconosca la convenienza di questa aggiunta.

Faccio poi osservare che al numero 11, che chiude quest'articolo, si prescrive che negli atti che constano di più fogli, in ciaschedun foglio si debbano apporre in margine le firme del notaio, dei testimoni e delle parti.

Parmi che stia bene e possa bastare la firma del notaio e dei testimoni; ma credo che la firma di tutte le parti potrebbe dar luogo a inconvenienti, e rendere anche la cosa impossibile, perchè nel caso in cui esse parti fossero molto numerose, non ci sarebbe modo di poter collocare tutte le firme in margine di ciaschedun foglio. Quindi io proporrei che non si esigessero le firme delle parti, e si prescrivesse soltanto che al margine di ciascun foglio sia apposta la firma del notaio e dei testimoni.

NELLI. (*Presidente della Giunta*) La Commissione accetta le modificazioni proposte dall'onorevole ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone una aggiunta colla quale l'articolo comincierebbe in questi termini: « L'atto notarile è intitolato al nome del Re colla formula prescritta dalla legge e deve contenere: 1° L'indicazione in lettere per disteso dell'anno, ecc. » come sta scritto nel paragrafo sostitutivo della Commissione, e al paragrafo 11 egli proporrebbe che si dicesse: « negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio del notaio e dei testimoni. » Sopprimendosi così le parole: « e delle parti che sappiano e possano scrivere. »

VILLA-PERNICE, relatore. L'onorevole ministro accetta anche la modificazione della Commissione riguardo all'ora?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, è stato letto e non ho fatta osservazione.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 43 colle modificazioni introdotte dal ministro ed accettate dalla Commissione.

(È approvato, come lo sono del pari i 4 seguenti.)

« Art. 44. Gli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni od addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

« Occorrendo di togliere, variare od aggiungere qualche parola, prima della sottoscrizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti, il notaro deve:

« 1° Cancellare le parole che si vogliono togliere o variare, in modo che si possano sempre leggere;

« 2° Portare le variazioni od aggiunte in calce dell'atto per postilla prima delle dette sottoscrizioni;

« 3° Fare menzione in calce dell'atto, e prima delle stesse sottoscrizioni, del numero tanto delle parole cancellate quanto delle postille.

« Se le parti vogliono fare qualche aggiunta o variazione dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, le medesime si possono eseguire, mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione e nuova sottoscrizione.

« Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi avanti stabiliti, si reputano non avvenute.

« Art. 45. Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

« Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, semprechè questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, come è stabilito nell'articolo 43.

« Art. 46. Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto col l'intervento di un interprete che sarà scelto dalle parti contraenti.

« L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e non può essere scelto tra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

« Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

« L'atto sarà scritto in lingua italiana; ma di fronte all'originale dovrà porsi anco la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti com'è detto nell'articolo 43. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine d'ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.

« Art. 47. Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto, e di ciò si farà menzione nel medesimo.

« Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso, e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni o gesti.

« L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento giusta il primo capoverso dell'articolo 46. Può essere scelto fra i parenti o gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone. Egli deve sottoscrivere l'atto, e quando non possa sottoscrivere sarà osservato il disposto dei numeri 10 e 11 dell'articolo 43.

« Art. 48. Se alcuna delle parti sia un muto od un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti.»

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La parola *seguenti* poteva andare quando, come nella redazione del Senato, era preceduta dalle parole, *oltre alle disposizioni*, ecc. Ma ora che la parola *disposizioni* è scomparsa, si deve dire *le seguenti norme*. (*Segni d'assenso dal banco della Commissione*)

PRESIDENTE. Dunque si deve dire: « si osserveranno le seguenti norme. »

« Il muto o sordo-muto che sappia leggere e scrivere deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

« Se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente. »

Metto ai voti l'articolo 48 colla modificazione suggerita dall'onorevole ministro.

(È approvato.)

« Art. 49. L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'articolo 1316 del Codice civile:

« 1° Se è stato rogato dal notaro prima d'essere scritto nel ruolo a norma dell'articolo 21;

« 2° Se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per qualunque delle cause espresse dalla legge, e dopochè la cessazione è stata pubblicata;

« 3° Se fu ricevuto in contravvenzione al numero 2 dell'articolo 24;

« La contravvenzione al numero 3 dell'articolo 24

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

« 4° Se non furono osservate le disposizioni degli articoli 26, 40, 42, 45, 46, 47 e 48 e dei numeri 10 e 11 dell'articolo 43;

« 5° Se esso manca della data, o non contiene indicazione del luogo in cui fu ricevuto;

« 6° Se non fu fatta menzione della lettura dell'atto alle parti, eseguita in presenza dei testimoni.

« Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaio che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene nella medesima sancite. »

FOSSA. Vorrei chiedere all'onorevole signor ministro ed alla Commissione se nei loro intendimenti vi sia che l'atto ricevuto dal notaio fuori dell'ambito del distretto della sua residenza abbia a ritenersi valido oppur no, a termini delle disposizioni che stiamo votando.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È nullo.

NELLI. (*Presidente della Giunta*) Mi pare che l'articolo 26 chiarisca il dubbio dell'onorevole preopinante. Infatti, questo articolo è così concepito:

« Il notaio non può prestare il suo ministero fuori del distretto dal collegio notarile cui è ascritto. »

È quindi evidente che in tutto il distretto esercita il suo ufficio.

FOSSA. Ringrazio l'onorevole presidente della Giunta delle spiegazioni datemi.

(È approvato l'articolo 49 e lo sono del pari i tre seguenti:)

« Art. 50. È vietato al notaio di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge.

« Art. 51. Le disposizioni di questo capo si applicano anco ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi del regno.

« Capo II. *Della custodia degli atti presso il notaio e dei repertori.* — Art. 52. Il notaio deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro gli atti da lui rogati o presso di lui depositati coi relativi inserti.

« A questo effetto li raccoglierà in fascicoli per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. I documenti uniti all'atto avranno il numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica progressiva sopra ciascuno di essi.

« I testamenti pubblici, prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaio, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

« Art. 53. Il notaio deve tenere due repertori a colonna, uno per gli atti tra i vivi e l'altro per gli atti d'ultima volontà, ed in essi deve prendere nota giornalmente, senza spazio in bianco od interlinee e per ordine di numero, di tutti gli atti ricevuti, compresi quelli rilasciati in originale, non che delle autenticazioni da esso apposte agli atti privati.

« Il repertorio degli atti tra i vivi per ciascun articolo conterrà:

« 1° Il numero progressivo;

« 2° La data dell'atto con l'indicazione del luogo in cui fu ricevuto e della sua natura;

« 3° Il nome e cognome, il domicilio o la residenza delle parti;

« 4° L'indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto dell'atto e del loro prezzo o valore e, quando si tratti di beni immobili, l'indicazione della loro situazione;

« 5° La nota della seguita registrazione dell'atto.

« Nel repertorio degli atti d'ultima volontà si noteranno solamente le cose contenute nei primi tre numeri.

« Il notaio deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunto dai medesimi.

« Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti amendue a prenderne nota nel rispettivo repertorio, ma si conserverà da quel notaio destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione dal più anziano in ufficio. »

ERCOLE. Nel numero 5 di quest'articolo 53 al secondo capoverso si dice: « il notaio deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredarli di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunto dai medesimi. »

Credo che il corredo d'un indice alfabetico sia un'inutile duplicazione, poichè il repertorio è per se stesso un indice; a me pare che basti dire: « il notaio deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, » le parole che seguono sono una ripetizione superflua!

Prego la Commissione di dire se non crede che un tal corredo sia una duplicazione, sulla considerazione che il repertorio è pur esso un indice.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Il repertorio porta il riassunto dell'atto, e l'indice è fatto per reperire l'atto stesso.

ERCOLE. Ma il repertorio è pure un indice.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Ma no, l'indice non è che un modo di reperire l'atto sul repertorio.

ERCOLE. Io credo che non guasti la legge, ma è una duplicazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 53.

(È approvato, come lo sono del pari i dieci seguenti:)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

« Art. 54. Ogni repertorio prima d'essere posto in uso è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha la residenza. Nella prima pagina il pretore indica di quanti fogli è composto il repertorio.

« Art. 55. Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti fuori dei casi espressi nell'articolo 65, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

« Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento; di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.

« Il notaio ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti sino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

« Art. 56. Il Consiglio notarile può stabilire che vi siano in ciascun anno ispezioni periodiche, ed anche straordinarie se concorrono giusti motivi, per mezzo di alcuno dei suoi membri all'oggetto di verificare se gli atti siano stati ricevuti, e i repertori tenuti e conservati con regolarità e precisione, e generalmente se siano state osservate le norme stabilite dalla legge.

« Il Ministero della giustizia e il Ministero delle finanze, d'accordo con quello della giustizia, possono far procedere alle suddette ispezioni, periodicamente o straordinariamente, per mezzo di persone dipendenti o delegate dai medesimi.

« Qualora venga verificata alcuna irregolarità o mancanza, che importi la sospensione od una multa qualunque, le spese dell'ispezione saranno a carico del notaio, oltre l'applicazione delle pene a cui la contravvenzione incorsa possa dar luogo; nel caso contrario le spese saranno a carico del Consiglio notarile o del Ministero che ha ordinato l'ispezione.

« Art. 57. Di ciascuna verificaazione verrà steso un processo verbale, nel quale si deve indicare:

« L'anno, il mese e il giorno in cui ha luogo;

« Il nome e cognome, la qualità, il domicilio o la residenza dell'ufficiale che procede all'ispezione;

« Il nome, cognome e la residenza del notaro, e l'indicazione del Consiglio presso cui è iscritto;

« Il numero degli atti e dei repertori esistenti e verificati;

« Le contravvenzioni rilevate;

« Le osservazioni fatte nel corso dell'operazione.

« Il processo verbale sarà sottoscritto dal notaio e dall'ufficiale anzidetto. Ove il notaio rifiuti di sotto-

scrivere, ne sarà fatta menzione coll'indicazione del motivo del rifiuto.

« Art. 58. Quando abbia proceduto all'ispezione un membro del Consiglio notarile, il processo verbale di verificaazione sarà depositato nell'ufficio del Consiglio, e qualora sieno state rilevate contravvenzioni, copia del medesimo sarà trasmessa al procuratore del Re.

« Se l'ispezione fu fatta da un delegato del Ministero di grazia e giustizia o da un delegato del Ministero delle finanze, il processo verbale di verificaazione sarà depositato nell'archivio del Ministero che l'ha ordinata o in quel luogo che da esso verrà designato, e, qualora siano state rilevate contravvenzioni, ne sarà trasmessa copia al procuratore del Re ed al Consiglio notarile.

« Capo III. *Delle copie, degli estratti e dei certificati.* — Art. 59. Il notaro, finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciar le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti o presso lui depositati.

« Egli non può permettere l'ispezione nè la lettura nè dar copia degli atti d'ultima volontà, o rilasciarne estratti o certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

« Art. 60. Nel caso di sospensione o d'interdizione temporanea dall'esercizio di un notaro, il presidente del tribunale civile, sentito il parere del Consiglio notarile, determinerà se gli atti originali e i repertori debbano rimanere tuttavia in custodia del notaro sospeso od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente nello stesso luogo, che sarà designato dal presidente del Consiglio notarile.

« Quando il presidente del tribunale abbia determinato che gli atti ed i repertori debbano rimanere in custodia del notaro sospeso od interdetto, e quando il notaro non possa per impedimento temporaneo spedire le copie, gli estratti e i certificati, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio, nel primo caso sulla richiesta del notaro impedito, e su quella degli interessati nel secondo, un altro notaro dello stesso luogo per la detta spedizione.

« Se nel luogo della residenza del notaro sospeso, interdetto od impedito non abbia residenza un altro notaro, o se vi siano altri giusti motivi, il presidente del Consiglio notarile delegherà per ricevere il deposito o per la spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, un altro notaro esercente nel distretto del collegio notarile, scegliendo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

dolo per quanto sia possibile nel luogo più vicino alla sua residenza.

« Art. 61. Per la consegna degli atti e dei repertori al notaio designato dal presidente del Consiglio notarile a riceverne il deposito, e per la restituzione dei medesimi al notaio già interdetto o sospeso, si stenderà processo verbale coll' intervento del pretore del mandamento.

« Art. 62. Il notaio depositario o delegato a norma dell'articolo 60 deve far menzione, nelle copie, negli estratti e nei certificati che saranno da lui rilasciati, dell'avuta delegazione indicando la data della medesima, senza esprimerne la causa.

« Se il deposito o la delegazione ebbe luogo per causa d'interdizione o d'impedimento temporaneo, egli ha diritto alla sola metà degli onorari per le operazioni che compie, rimanendo l'altra metà a vantaggio del notaio interdetto o impedito.

« Art. 63. Le disposizioni dell'articolo 44 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte e cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

« Le variazioni però ed aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite dal detto articolo saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto e non per postilla.

« Art. 64. Il notaio deve porre in principio delle copie il numero progressivo e l'indicazione della natura dell'atto, e trascrivere alla fine delle medesime le procure annesse e tutte le altre inserzioni fatte nell'originale, salvochè riguardo a queste ultime chi richiede la copia vi abbia rinunciato. In questo caso il notaio deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura delle inserzioni non copiate.

« Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1384 del Codice civile.

« Le copie, gli estratti ed i certificati debbono avere alla fine la data della spedizione, essere autenticate dal notaio colla sottoscrizione e col sigillo, e colla dichiarazione quanto alle copie ed agli estratti *in conformità dell'originale*; se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaio.

« Oltre le accennate formalità, il notaio deve osservare nelle copie che spedisce quelle stabilite dal Codice di procedura civile. »

ERCOLE. Domando un chiarimento all'onorevole relatore. Nell'articolo 64 è detto: « Il notaio deve porre in principio delle copie il numero progressivo, ecc. » Lo pregherei a dirmi qual numero s'intende, cioè se dell'originale, della copia, del repertorio o

dell'indice alfabetico. Mi dica solamente quale di questi numeri deve porre il notaio in principio delle copie.

NELLI. (*Presidente della Giunta*) Lo dice l'articolo:

« Il notaio deve porre in principio delle copie il numero progressivo e l'indicazione della natura dell'atto, e trascrivere alla fine delle medesime le procure annesse e tutte le altre inserzioni fatte nell'originale. »

ERCOLE. Dell'originale: sta bene e ne prendo atto. È un dubbio che fu sollevato da parecchi notai. S'intende adunque il numero progressivo dell'originale. Non ho più altra osservazione da fare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 64.

(È approvato.)

« Capo IV. *Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.* — Art. 65. Gli atti possono dal notaio essere rilasciati in originale alle parti, quando contengono soltanto contrattazioni mobiliari, locazioni ed obbligazioni fino a lire 500, procure speciali, consensi od autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche.

« Alla sottoscrizione che il notaio appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungerà l'impronta del proprio sigillo. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La Commissione propone all'articolo 65 una modificazione ampliativa.

L'articolo 65, com'è proposto dal Governo, dice che gli atti possono dal notaio essere rilasciati in originale (cioè che si dice volgarmente *in brevetto*) alle parti, quando contengono soltanto procure speciali, consensi od autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche.

La Commissione propone d'ampliare questa disposizione e di dire:

« Gli atti possono dal notaio essere rilasciati in originale alle parti, quando contengono soltanto contrattazioni mobiliari, locazioni e obbligazioni fino a lire 500, procure speciali, consensi od autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche. »

Non credo che convenga ammettere quest'ampliazione.

Prego la Commissione di considerare che il motivo per cui si consente che alcuni atti vengano alle parti rilasciati in originale sta in ciò che gli atti di cui si tratta sono pedissequi e formulativi di altri atti. Tali atti rilasciati in originale, sogliono,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

come ben sapete, essere poi riuniti agli atti principali di cui sono un accessorio; ma questa considerazione non si può applicare egualmente ai contratti che riflettono oggetti mobili od obbligazioni comunque il loro valore non ecceda 500 lire. In questi contratti abbiamo due parti e non si sa a quale delle due l'originale debba essere rilasciato. Ambedue avrebbero diritto ed interesse di ottenere l'originale, ma gli atti in brevetto non si possono rimettere che ad una parte, poichè non vi è che un solo originale.

Faccio inoltre osservare che questi atti debbono essere sottoposti al registro dal notaio che li ha rogati e che questa formalità non potrebbe essere adempita se si rilascia l'originale. Pregherei quindi la Commissione, alla quale ho dato prove più che sufficienti del desiderio di camminare con essa d'accordo, di voler in questa parte attenersi al testo ministeriale e recedere dalla sua proposta ampliativa la quale darebbe luogo agli inconvenienti che ho accennati.

MORRONE. (*Della Giunta*) Non è per non accedere all'invito dell'onorevole ministro guardasigilli che io non potrei accettare la sua proposta, ma è perchè nel seno della Commissione io ebbi l'onore di fare quest'aggiunta, la quale fu accolta a maggioranza di voti.

Io partii da quest'ordine d'idee. Vi è o non vi è utilità in quest'aggiunta? È vero quello che l'onorevole guardasigilli diceva, cioè che l'articolo ministeriale parte da un concetto logico, perchè stabilisce che si rilascia un'unica spedizione in brevetto, ad esempio una procura, perchè questa procura non rimane isolata, ma va annessa all'atto pel quale è rilasciata.

Se voi autorizzate il rilascio di un atto autentico in brevetto, a chi lo darete, mi dice l'onorevole guardasigilli? Dovete darlo a tutte e due le parti.

Ma io mi permetto di osservare che l'aggiunzione è limitata da due cose: dall'obbligazione mobiliare, non immobiliare, e dalla somma.

Trattasi, per esempio, di un mutuo, ebbene il titolo creditorio si rilascia al solo creditore; di un affitto, ed anche qui il titolo d'affitto si rilascia al locatore, al proprietario, e così via via discorrendo.

Dunque tutto questo non è che un mezzo per agevolare le contrattazioni, ed io ricordo la obiezione che a questo riguardo mi fu mossa nel seno della Commissione. Mi si diceva: ma vi è un rimedio; si fa una scrittura privata, l'autentica vale lo stesso. Rispondo io: e se le parti non sanno scrivere, direte all'operaio, al colono, all'artefice: perchè non sapete scrivere, non potrete avere un

titolo dell'obbligazione che Tizio ha contratta a vostro favore?

Io dunque proposi la modificazione di cui è parola, e, ripeto, la Commissione l'accolse a maggioranza. Ora, per verità, io non ho motivi per recedere dal mio proposito; quindi sostengo l'emendamento, e, ripeto, non per mancanza di deferenza verso l'onorevole guardasigilli, ma perchè trattasi di un convincimento che ho nell'animo.

FOSCA. Dopo le osservazioni così chiaramente fatte dall'onorevole ministro, io avrei poco da aggiungere; piuttosto mi limiterò a pregare la Commissione, e l'onorevole Morrone in particolare, a non insistere sulla modificazione che essi vorrebbero apportare all'articolo 65 del progetto ministeriale; io voglio fare all'onorevole Morrone soltanto una domanda, ed è questa: dato che il notaio abbia consegnato ad una delle parti l'originale, quando occorra all'altra parte che ha contrattato, di vedere, di esaminare l'atto da essa stipulato, di averne copia, dove andrà la medesima a cercare l'originale, come potrà averlo? E se la parte a cui il notaio l'avrà rimesso si rifiuterà di presentarlo, se lo avrà distrutto, se avrà così fatto scomparire la prova della contratta convenzione, in quale condizione sarà posta l'altra parte rispetto alla prova ed agli effetti della obbligazione?

L'onorevole Morrone diceva: se, trattandosi di convenzioni fatte per scrittura privata, l'originale della scrittura sta nelle mani delle parti, quale difficoltà può esservi che, anche trattandosi di atti pubblici, quando concernono convenzioni per un oggetto il cui valore è inferiore alle lire 500, il notaio possa rilasciare l'originale alle parti? Ma l'onorevole Morrone, distintissimo magistrato quale egli è, insegna a me, e può ricordare alla Camera che le scritture private, una volta che più siano le parti aventi interessi opposti e distinti nell'atto, si fanno per altrettanti originali quante esse sono, per modo che mai non possano verificarsi gli inconvenienti a cui da principio io ho alluso.

Il progetto ministeriale autorizza il notaio a rilasciare gli atti in originale quando contengono soltanto procure speciali, consenso ed autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto elettorale; e sta bene.

L'onorevole ministro ha già detto che questi atti, questi originali sono destinati ad essere uniti ad altri atti. Io inoltre aggiungo che essi fino a che non se ne fa uso, nel qual caso debbono essere uniti all'atto principale a cui servono, non hanno propriamente un'importanza giuridica e non sono, a così dire, che atti preparatorii.

Prego dunque l'onorevole collega Morrone, prego

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

la Commissione, a non insistere nella proposta modificazione.

ARRIGOSSÌ. Io farei un'aggiunta, e vorrei che fosse data facoltà al notaio di rilasciare in originale anche gli atti di assenso semplice per cancellazione, riduzione o postergazione di un'ipoteca, quando non contengono liberazione.

Questa mia proposta è sorretta dai medesimi argomenti dai quali è sorretta quella della Commissione. Ma ho poi un altro argomento a favore di questa proposta, ed io lo ricavo dalle parole dello stesso onorevole ministro; poichè egli ha detto: gli atti dei quali io ho fatto proposta nell'articolo che siano rilasciati in originale alle parti, sono atti unilaterali, atti che non hanno un'importanza per due contraenti, e che per conseguenza si possono rilasciare ad un solo. Qui avendo io detto: « atti di assenso semplice per cancellazione, riduzione o postergazione di un'ipoteca quando non contengono liberazione, » vengo ad avere parlato di atti che sono appunto atti di un'importanza affatto accessoria, atti che possono interessare solamente la parte che li riceve e che ha l'interesse di portarli alla conservazione delle ipoteche.

A conforto di questa mia proposta soggiungo anche un'altra cosa, ed è che nell'alta Italia, precisamente nelle provincie lombardo-venete, dove era in vigore il regolamento del notariato francese, questa pratica si usava costantemente, fino appunto all'epoca dell'attivazione anche fra noi del Codice civile del regno d'Italia. Io credo che sarebbe utilissimo di reintrodurla, perchè appunto sgraverebbe le parti di una forte spesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Morrone ha facoltà di parlare.

MORRONE. (*Della Giunta*) Io avrei da rispondere qualche cosa all'onorevole Fossa, ma per dire la verità, sento il dovere di non insistere, perchè pare a me che nel seno della Commissione ci sia in certo modo un cambiamento d'idee. Dunque non insisto nella mia proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Presenterò alla Camera alcune osservazioni sulla proposta che è stata fatta dall'onorevole Arrigossi. Egli intenderebbe che si facesse un'altra aggiunta a quest'articolo, per la quale si ammettesse la spedizione in brevetto di quegli atti che contengono assenso a cancellazione, o riduzione d'iscrizioni ipotecarie, ed invoca, a sostegno della sua proposta, quelle stesse considerazioni che testè io aveva l'onore di presentare alla Camera per dichiarare il motivo che dettò al Governo quest'articolo 65, il quale, del resto, non fa che riprodurre ciò che nella pratica, e in una pratica abbastanza lunga, si osserva. Io non avrei dif-

ficoltà, per vero, di accogliere la proposta dell'onorevole Arrigossi, quando non vedessi che il suo scopo può ugualmente raggiungersi per altra via.

E infatti, o si tratta di persona la quale può essa medesima prestare il consenso per la riduzione e cancellazione di un'ipoteca, e allora non occorre certamente altro atto, la persona stessa interessata interviene all'atto e non ha bisogno di prestazione di consenso col mezzo di altri. O si tratta di persona la quale è impedita dall'intervenire personalmente, ed allora fa una procura speciale colla quale autorizza un Tizio a consentire per lui alla cancellazione o riduzione dell'ipoteca; cosicchè io credo che lo scopo che si propone l'onorevole Arrigossi, si ottiene sufficientemente col mezzo che l'articolo stesso fornisce di spedire procura speciale per un oggetto qualunque il quale si riferisca ad altro atto da farsi davanti notaio. Parmi quindi che non vi sia nè necessità, nè utilità di introdurre nella legge quella dichiarazione ed aggiunta che sarebbe stata proposta dall'onorevole Arrigossi.

ARRIGOSSÌ. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole signor ministro non insisto più nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 65 proposto dal Ministero, in questi termini:

« Gli atti possono dal notaio essere rilasciati in originale alle parti, quando contengono soltanto procure speciali, consensi od autorizzazioni o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche.

« Alla sottoscrizione che il notaio appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungerà l'impronta del proprio sigillo. »

(È approvato, come lo sono pure senza discussione i sei seguenti:)

« Art. 66. L'atto con cui il notaio autentica le sottoscrizioni apposte alle scritture private, è steso di seguito alle sottoscrizioni medesime, e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza del notaio, dei testimoni e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

« Esso è sottoscritto dai fidefacienti, dai testimoni e dal notaio, salvo pei fidefacienti il disposto del capoverso del numero 10 dell'articolo 43.

« Art. 67. Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorra far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, o fuori del regno, saranno legalizzati in conformità delle disposizioni del regolamento generale giudiziario.

« Capo V. *Degli onorari e delle spese.* — Art. 68. Il notaio ha diritto per ogni atto, copia, estratto e certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione ad essere retri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

buito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese.

« Gli onorari e le spese dovute in rimborso al notaio sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

« Art. 69. Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

« Ove l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaio.

« Art. 70. Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaio, o la spedizione della copia, dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto al medesimo alcun onorario o rimborso di spese.

« Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di ragione, il notaio deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

« Art. 71. Il notaio deve apporre in calce dell'originale, delle copie, degli estratti e certificati, la nota delle spese e degli onorari dell'atto, della copia, dell'estratto o certificato, e sottoscriverla.

« Art. 72. Le parti sono tenute in solido verso il notaio tanto al pagamento degli onorari, quanto al rimborso delle spese.

« Il notaio può rifiutarsi alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

« Le disposizioni precedenti non sono applicabili agli onorari ed alle spese dovute al notaio per le operazioni ch'egli avesse eseguito soltanto nell'interesse di alcuna delle parti. In questo caso le disposizioni stesse si applicheranno alle sole parti nell'interesse delle quali le dette operazioni furono eseguite. »

L'onorevole Cencelli ha presentato un'aggiunta a quest'articolo così concepita:

« Nell'uno e nell'altro caso i notai, per conseguire il pagamento delle spese e degli onorari, esibendo il conto approvato dal Consiglio notarile al presidente del tribunale, potranno valersi dell'articolo 379 del Codice di procedura civile. »

L'onorevole Cencelli ha facoltà di parlare.

CENCELLI. Io sono mosso alla presentazione di quest'aggiunta all'articolo 72 unicamente dallo spirito di far qualche cosa di vantaggio al ceto dei notai che pure è uno stuolo abbastanza numeroso di funzionari pubblici, i quali, coll'applicazione di questa legge verranno a sentire disagi non lievi che non hanno nello stato attuale.

Quest'aggiunta mi pare molto conforme anche allo spirito che indusse il legislatore nello stabilire nel Codice di procedura civile che una procedura sommaria si tenesse per gli onorari dei procuratori, per gli onorari degli avvocati e si è estesa nell'articolo 103 anche alle propine dei tipografi.

Dunque se si potè, nel criterio nel legislatore, estendere un procedimento sommario sino ai tipografi, mi sembrerebbe che la Camera, molto più con ragione, potrebbe estendere questa disposizione a favore dei notai.

È ben vero che col progetto di legge attuale, all'articolo 24 si è detto che i notai possono rifiutare l'opera loro se non venga anticipatamente fatto il deposito corrispondente alle spese ed alle funzioni che loro competono; ma la Camera ben intende che chi esercita una professione se incominciasse ad usare di questa durezza di volere il deposito anticipato per ogni atto che faccia perderebbe la sua clientela; e poi vi sono dei casi speciali, come sarebbe quello del deposito di un testamento in caso di malattia o pericolo grave di morte. È facile immaginare quale effetto produrrebbe sulla pubblica opinione, quali conseguenze potrebbero derivarne se il notaio si rifiutasse di far l'atto, perchè non gli è stato anticipato il valore dei suoi diritti. Al contrario quando il notaio sappia che e per le spese e per ciò che gli compete potrà servirsi di un mezzo più sbrigativo, quale è quello stabilito dall'articolo 379 del Codice di procedura civile, non sarà più costretto a chiedere il deposito. Infatti l'articolo 379 del Codice di procedura civile dice:

« Per le spese dovute alle persone indicate nell'articolo 103 dai propri clienti o mandanti, il presidente rilascia in fine della nota presentata da esse l'ordine di pagamento nel termine non minore di giorni dieci e non maggiore di trenta, successivi alla notificazione.

« Il provvedimento, ecc. »

È ben vero che nella disposizione del Codice di procedura civile, si aveva riguardo agli atti che erano in continuazione delle cause ventilate davanti al tribunale stesso, epperò il presidente già aveva nel fascicolo il mezzo di poter giustificare l'esattezza di queste spese, di cui si demandava il pagamento, ma avendo io, nell'aggiunta che ho proposto, detto chiaramente, che questa facilitazione di esecuzione venga accordata sulla esibita della nota di spese e funzioni fatte dal notaio, approvata dal Consiglio notarile, fatta al presidente del tribunale; mi sembra che con ciò si sia provveduto alla difficoltà che si potrebbe fare, che il presidente del tribunale non conosca l'entità e l'importanza di queste spese, trattandosi di atti e funzioni fatte indi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

pendentemente e estraneamente al tribunale, lo che non è nelle spese provenienti da cause agitate avanti il tribunale stesso. Quando il Consiglio notarile ratifica e garantisce che è giusta ed esatta la nota che viene esibita, mi pare che il presidente può a termine del Codice di procedura civile, rilasciare il mandato esecutivo per il pagamento.

Queste sono le ragioni che mi inducono a fare questa proposta, la quale io mi lusingo che venga accettata tanto dall'onorevole ministro, quanto dalla Commissione, perchè non è in nessun modo un'alterazione della formula stessa della legge, ed è una facilitazione che si farebbe a questi funzionari pubblici che noi vogliamo garantire con questa legge sul notariato.

PRESIDENTE. A quest'articolo 72 l'onorevole Marchetti propone un'altra aggiunta così concepita:

« Salve le disposizioni della legge sul gratuito patrocinio dei poveri. »

L'onorevole Marchetti ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

MARCHETTI. La Camera conosce che la legge del 1865 sul gratuito patrocinio dei poveri, oltre all'obligare i procuratori e gli avvocati a prestarsi gratuitamente, dà facoltà ad essi di ricorrere all'opera dei notai per avere degli estratti e delle copie autentiche degli atti esistenti nei rispettivi uffici. E la legge stessa vuole che i notai si prestino gratuitamente e rilasciano questi estratti e queste copie, riservando ad essi il diritto d'ottenere il pagamento, quando la causa sia finita.

Ora a me pare che quest'articolo 72 nel primo capoverso sia così assoluto, che, trattandosi d'una legge posteriore, potrebbe dar luogo al dubbio che quella benefica disposizione della legge sul gratuito patrocinio dei poveri fosse in qualche modo abrogata dalla presente legge.

Infatti questo capoverso dice:

« Il notaio può rifiutarsi alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito. »

Io pregherei adunque la Commissione e il Ministero ad acconsentire, che per maggior chiarezza si potessero aggiungere quelle poche parole che ho accennato nel mio emendamento, cioè: « Salvo le disposizioni della legge 6 dicembre 1865, n° 2627, sul gratuito patrocinio dei poveri. »

NELLI. (*Della Giunta*) Parlerò prima dell'emendamento proposto dall'onorevole Cencelli.

La Commissione comprende lo scopo di favore al quale mira l'onorevole Cencelli col suo emendamento, ma è dolente ed unanime nel respingerlo.

Le disposizioni speciali che il Codice di proce-

dura civile contiene all'articolo 369 hanno una relazione esplicita all'articolo 103 dello stesso Codice di procedura.

S'intende facilmente da ognuno che quando si tratta di spese e onorari dovuti agli avvocati, ai procuratori, ai periti, ecc., come è naturale la competenza del tribunale della lite a tassarle, così è del pari naturale che al presidente dello stesso tribunale sia data facoltà di rilasciarne l'ordine di pagamento in forma esecutiva, e nel caso di opposizione da parte del debitore si faccia luogo al procedimento stabilito nel citato articolo 103; ma quando si esce dalla categoria delle persone che hanno prestato l'opera giudiziaria di difesa nella causa, si deve necessariamente stare nel campo delle competenze ordinarie e di procedura ordinaria.

Il notaio, che non fu in causa, che ha sostenuto una lite, viene a domandare il pagamento dei suoi onorari e delle spese che per avventura ha incontrato nell'esercizio della sua professione a vantaggio della parte, è evidente che non possa invocare disposizioni e procedimenti ad esso estranei e debba invece uniformarsi alle regole della competenza e della procedura ordinaria.

Un favore speciale per il notaio non può introdursi perchè per esso manca assolutamente la ragione di quella disposizione di procedimento speciale che la legge ha stabilito, e saviamente, per gli avvocati e i procuratori, i quali hanno sostenuta la lite per le contestazioni intorno ai loro onorari ed alle spese.

Io vorrei pregare l'onorevole Cencelli, dopo queste considerazioni, a non insistere nel suo emendamento il quale, ripeto, se lodevole per lo scopo, altererebbe l'ordine delle competenze introducendo privilegi che non sono compatibili col principio di eguaglianza che informa le nostre istituzioni, i nostri ordinamenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Alle preghiere della Commissione aggiungo pure le mie, acciocchè l'onorevole Cencelli voglia desistere dalla sua proposta, in quanto che il notaio ha un mezzo efficacissimo nelle sue mani per provvedere ai suoi interessi; egli può rifiutare il suo ministero se non è pagato anticipatamente. Non usando di questo mezzo egli dimostra di voler seguire la fede delle parti e ragion vuole che segua il corso della procedura ordinaria. Un articolo successivo gli procaccia il beneficio del procedimento sommario.

NELLI. (*Della Giunta*) Mi ero dimenticato di rispondere sull'emendamento dell'onorevole Marchetti.

La Commissione ne divide il principio e lo accetterebbe se in verità non lo credesse inutile.

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

Infatti ciò che vuole l'onorevole preopinante che qui si dica, è in sostanza esplicitamente stabilito negli articoli 3 e 16 della tariffa che succede a questo progetto di legge e dovrà farne parte integrante.

L'articolo 3 dice :

« Non è dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaio l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco. »

E l'articolo 16 della tariffa dice :

« I notai devono spedire gratuitamente e senza costo di spesa le copie richieste per le cause di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, salvo ai medesimi il diritto di ripetizione nei casi e secondo le norme stabilite per le tasse di cancelleria. »

Mi pare che dopo tali disposizioni l'onorevole Marchetti potrebbe rinunciare al suo emendamento, il quale trova sede più congrua ed opportuna in altre disposizioni della legge.

PRESIDENTE. La Commissione accetta ?

NELLI. (*Della Giunta*) Accetta il concetto, ma prega il proponente a ritirarlo per le considerazioni già espresse.

PRESIDENTE. Non insiste, onorevole Marchetti ?

MARCHETTI. Veramente io non aveva osservato che nella tariffa annessa alla legge si richiamano le disposizioni della legge sul gratuito patrocinio.

A me faceva molta impressione il vedere la disposizione così recisa di questo articolo; credo però che, anche per meglio concordare le varie disposizioni della legge, se s'accettasse l'emendamento da me proposto, esso non guasterebbe.

Ma se la Commissione vi fa opposizione io lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Cencelli ha la parola.

CENCELLI. Benchè le ragioni addotte dall'onorevole presidente della Commissione nel mio modo di vedere non siano state convincentissime, perchè si tratta di un funzionario pubblico che è qualche cosa di più di un artefice, e perchè quando il conto come io proponeva è convalidato ed approvato dal Consiglio notarile ha in sè tanto di verità, e tanto di realtà che costituisce la prova assoluta su cui il tribunale può fondare la sua decisione, ed accordare quella forma più spiccia ammessa dal Codice di procedura civile per gli atti di procuratori ed avvocati; tuttavia alle preghiere dell'onorevole Commissione avvalorate così caldamente dall'onorevole guardasigilli non posso oppormi, e siccome non intendo di fare una discussione prolungata su quest'articolo, volendo che prosegua tranquillamente la discussione di questo progetto di legge per il suo sollecito sviluppo, ritiro il mio emendamento

e non ne farò più alcuno, vedendo che la Camera, essendo in piccolo numero, si accontenta del testo della Commissione e non vuole apportare al medesimo modificazioni di sorta alcuna.

PRESIDENTE. L'onorevole Marchetti e l'onorevole Cencelli avendo ritirato i loro emendamenti pongo ai voti l'articolo 72.

(È approvato, come lo sono i 14 seguenti :)

« Art. 73. Le cause per controversie relative agli onorari ed alle spese sono trattate col procedimento sommario.

« Art. 74. Il notaio che abbia scientemente esatto per gli onorari e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una pena pecuniaria eguale al doppio della somma esatta in più, oltre la restituzione di questa.

« Capo I. *Delle adunanze dei collegi.* — Art. 75. I notari iscritti presso un Consiglio notarile costituiscono un collegio che si aduna nel capoluogo del distretto.

« Le adunanze del collegio sono ordinarie o straordinarie, e le une e le altre sono convocate mediante avviso del presidente del Consiglio notarile.

« Art. 76. L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno nel mese che sarà stabilito dal collegio stesso all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, e di discutere il conto consuntivo e presuntivo presentato dal Consiglio medesimo.

« Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il ceto dei notari.

« In questo caso hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei notari iscritti presso il Consiglio.

« Art. 77. Il collegio è presieduto dal presidente del Consiglio notarile, ed ha per segretario quello del Consiglio medesimo.

« Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della metà almeno dei notari iscritti presso il Consiglio; se alla prima convocazione non interviene la metà degli iscritti, si farà una seconda convocazione; ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

« Capo II. *Dei Consigli notarili.* — Art. 78. Il Consiglio notarile è composto di sei membri nelle città in cui il numero degli abitanti non supera i cinquanta mila, di nove nelle città in cui il detto numero non supera i centomila, di dodici nelle città aventi una popolazione maggiore.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

« I parenti o affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio.

« Art. 79. I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

« I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni, ma possono essere sempre rieletti. Essi sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine d'anzianità.

« Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto pel tempo in cui sarebbe rimasto il suo predecessore.

« Art. 80. Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

« Non ottenendo alcuno la maggioranza assoluta dei voti nella prima votazione, si procede ad una seconda, nella quale sono validamente eletti quelli che ottengono maggiori voti.

« A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra eguali il maggiore di età.

« Art. 81. Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente, salvochè per il segretario la preferenza dovrà darsi al più giovane invece che al più anziano.

« Essi stanno in ufficio per tre anni, e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.

« Art. 82. Il presidente e, in sua mancanza, il più anziano in età fra i membri del Consiglio convoca e dirige le adunanze di questo.

« Il segretario e, in sua mancanza, il più giovane fra i membri del Consiglio stende i processi verbali delle adunanze, ne rilascia copia, e custodisce tutte le carte relative alle medesime.

« I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

« Art. 83. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento dei due terzi dei suoi membri.

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

« I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono reputati dimissionari.

« Art. 84. Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge:

« 1° Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei notari

iscritti presso il medesimo, e l'esatta osservanza dei loro doveri;

« 2° Vigila la condotta dei praticanti, e il modo in cui i medesimi adempiono ai loro doveri, e ne rilascia i certificati di moralità e di idoneità;

« 3° Emette il suo parere sulle materie attinenti al notariato, ad ogni richiesta delle autorità competenti;

« 4° Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti;

« 5° S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e notari, e tra notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni;

« 6° Riceve dal tesoriere in principio d'ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.

« Per supplire alle spese è imposta a ciascun notaro una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti.

« Art. 85. Il tesoriere del Consiglio esige le ammende e le multe, i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile a norma della tariffa coi mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato.

« Art. 86. Il ministro di grazia e giustizia può sciogliere il Consiglio notarile che deviasse dalle attribuzioni deferitegli dalla presente legge, previo il parere della Corte d'appello, in Camera di consiglio.

« In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato.

« Entro due mesi dal giorno dello scioglimento del Consiglio notarile si procederà all'elezione dei nuovi membri nel modo stabilito dall'articolo 144 della presente legge.

« Capo III. *Degli archivi notarili.* — Art. 87. Ogni archivio ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

« Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che è necessario pei bisogni del servizio. »

MARCHETTI. Io desidererei sapere quali sono gli archivi notarili dei quali si parla in questo capo III. Sono essi gli archivi distrettuali o gli archivi fondamentali?

PISSAVINI. Ogni archivio.

VILLA-PERNICE, relatore. Sono i distrettuali, e queste disposizioni vengono poi applicate anche ai fondamentali, nel caso in cui si costituiscono. Questo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

riguarda gli archivi ordinari, che sono i distrettuali secondo il disposto dell'articolo 4 che è già stato approvato dalla Camera.

MARCHETTI. A me pare che queste disposizioni non possono esser comuni tanto agli archivi dei distretti, quanto ai mandamentali.

NELLI. (*Della Giunta*) Perchè l'onorevole Marchetti sia sufficientemente schiarito legga le disposizioni degli articoli 101 e seguenti che parlano dell'organizzazione degli archivi, e quali disposizioni sieno applicabili ad esse.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane approvato l'articolo 87.

(La Camera approva.)

« Art. 88. Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto reale fra i notai esercenti e tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a notaro sopra una terna proposta dal Consiglio notarile del luogo ove ha sede l'archivio, sentito il parere della Corte di appello; non può essere rimosso se non con decreto reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

« Se fu scelto fra i notari aventi la residenza nella città in cui ha sede l'archivio, può essere autorizzato con decreto reale a continuare l'esercizio del notariato, semprechè vi sia il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte.

« Il conservatore archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto. »

VILLA-PERNICE, relatore. Dietro le variazioni adottate dalla Camera sulla circoscrizione degli archivi, sostituiti agli archivi provinciali gli archivi distrettuali, a me parrebbe doversi levare da quest'articolo le parole « *del luogo ove ha sede l'archivio,* » perchè in tutti i luoghi dove c'è un Consiglio notarile, c'è un archivio. Perciò proporrei di sopprimere quelle parole.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta la soppressione delle parole: *del luogo ove ha sede l'archivio?*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

CITADELLA. Benchè io provi una naturale timidezza a muovere per la prima volta il labbro in quest'Aula, pure oso fare un'osservazione all'articolo 88.

Il secondo capoverso di quest'articolo dice:

« Se fu scelto fra i notai aventi la residenza nella città in cui ha sede l'archivio, può essere autorizzato con decreto reale a continuare l'esercizio del

notariato, semprechè vi sia il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte. »

Parmi, e pareva anche ad altri, che gli studi paleografici e diplomatici, ai quali debbono dedicarsi i conservatori di archivi, ed anche il molto tempo che essi debbono occupare per potere soddisfare alle ricerche dei cittadini, rendono incompatibile l'ufficio di notaio con quello di conservatore di archivio.

Ed io pregherei l'onorevole relatore e la Commissione e l'onorevole ministro a fare attenzione su ciò, e vedere se non fosse opportuna la soppressione di questo secondo capoverso, anche perchè troverei nell'articolo 2 indicata tale incompatibilità, che credo questa soppressione non sarebbe nociva.

VILLA-PERNICE, relatore. Io non contesto punto la saggezza delle osservazioni fatte dall'onorevole Cittadella, solamente gli faccio osservare che questo secondo capoverso dell'articolo 88 è stato appunto redatto com'è per le ragioni che egli ha esposte, perchè appunto potendo accadere che le due funzioni di conservatore dell'archivio e di notaio sieno incompatibili negli archivi notarili dove il conservatore si trovi molto occupato, è lasciato al prudente criterio del ministro, circondato da caute formalità speciali, di permettere o non permettere al conservatore, in caso ne faccia domanda, che egli continui nella professione di notaio.

Vede dunque l'onorevole Cittadella che la massima generale è di ritenere incompatibili le due funzioni, e che solo in via di eccezione, e dietro certe cautele, il ministro può accordare il cumulo delle due funzioni.

Non credo dunque sia il caso di accettare la soppressione proposta, perchè l'articolo provvede anche al desiderio espresso dall'onorevole Cittadella.

CITADELLA. Dietro le dichiarazioni dell'onorevole relatore io non insisto più.

Do una grande importanza alle parole che egli gentilmente mi diceva, accogliendo in parte le osservazioni mie, perchè credo che in alcune città sia veramente necessario che alcuni uomini dotti non siano distratti da occupazioni che sono estranee alle nuove occupazioni che essi assunsero.

PRESIDENTE. Dunque non vi è altra modificazione che la soppressione delle parole: *del luogo ove ha sede l'archivio.*

Se non vi sono osservazioni rimane approvato l'articolo 88 così modificato.

(È approvato, come lo sono del pari i 9 seguenti:)

« Art. 89. Gli altri impiegati dell'archivio sono nominati dal Consiglio notarile sulla proposta del conservatore dell'archivio.

« I detti impiegati non possono essere rimossi se

non con provvedimento del Consiglio sulla proposta o sentito l'avviso del conservatore.

« Art. 90. Gli stipendi del conservatore e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale, sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'archivio, verrà stabilita nell'adunanza del collegio, e saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio.

« La pianta e gli stipendi deliberati dal collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'appello.

« Art. 91. Nell'archivio sono depositati e conservati:

« 1° Le copie certificate conformi degli atti notarili che gli ufficiali del registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, che non siano depositati negli archivi mandamentali, a norma degli articoli seguenti;

« 2° La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il notaro deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute all'archivio secondo la tariffa. La detta copia è scritta in carta non bollata, sottoscritta dal notaro e munita dell'impronta del suo sigillo;

« 3° Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel regno, semprechè non siano già depositati presso un notaro esercente;

« 4° I volumi contenenti gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito dei notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferita la loro residenza nel distretto di un altro Consiglio notarile;

« 5° I sigilli dei notari nei casi espressi dagli articoli 20 e 37.

« Art. 92. La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente è fatta nel termine di un mese dal dì della cessazione dall'esercizio o dal cambiamento di residenza. Essa, nei casi contemplati dall'articolo 36, si fa, nella sede dell'ufficio notarile dall'ufficiale che procede alla remozione dei sigilli, al conservatore dell'archivio coll'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto o di un membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per rinuncia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro, o da un suo procuratore speciale, al conservatore con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaro o di un membro da esso delegato.

« Il conservatore stende il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dall'ufficiale, notaro o procura-

tore. Il processo verbale è steso in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.

« Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio sono a carico di questo.

« Art. 93. Quando sia seguito il deposito degli atti originali e dei repertori, si procederà immediatamente all'ispezione e verificaione di quelli non ancora verificati in presenza del conservatore dell'archivio.

« Art. 94. Gli atti originali ed i repertori sono custoditi nell'archivio in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

« Le copie debbono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.

« Art. 95. Il presidente del Consiglio notarile del distretto in cui ha sede l'archivio veglia alla custodia di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio, al regolare andamento del servizio del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso lo stesso, e denunzia le contravvenzioni contro le discipline dell'archivio al procuratore del Re, perchè si proceda contro coloro che hanno contravvenuto.

« Art. 96. Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, dei repertori e sigilli depositati nell'archivio e del regolare andamento del servizio nel medesimo.

« Nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, coi mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato, i diritti e le tasse dovute all'archivio a norma della tariffa, fa le spese e paga gli stipendi giusta i mandati spediti volta per volta dal presidente del Consiglio notarile del luogo ove ha sede l'archivio.

« Alla fine d'ogni anno rende conto della sua gestione innanzi al collegio notarile.

« Art. 97. Il conservatore permette l'ispezione e la lettura e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'archivio, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 59.

« Le disposizioni degli articoli 63 e 64 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'ufficio.

« Il conservatore può delegare l'autenticazione delle copie, degli estratti e certificati ad un impiegato dell'archivio. La delegazione deve essere approvata dal presidente del tribunale civile.

« Art. 98. L'importare delle tasse e dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaro sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

« Il notaro, finchè vive, può far riscontri sugli atti originali e sui repertori depositati senza il pagamento di alcuna tassa. »

L'onorevole Botta ha facoltà di parlare.

BOTTA. Il disposto del primo comma di quest'articolo 98, di cui testè è stata data lettura, stabilisce che:

« L'importare delle tasse e dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaio sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte. »

Ora, a me pare che questo primo comma è riferibile ai notai conservatori e in conseguenza agli eredi dei notai conservatori. (*No! no!*)

Credeva che questo fosse riferibile anche agli eredi dei notai morti i di cui atti sono stati conservati presso altri notai, quali sarebbero, per esempio, i notai dell'ex-regno delle Due Sicilie.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È in questo senso precisamente.

BOTTA. Allora sta bene.

CENCELLI. Nelle nostre provincie per gli eredi questo diritto era perpetuo, non aveva nessun limite. In conseguenza 20 anni mi sembrerebbe un termine troppo breve a far perimere i diritti degli eredi acquistati da secoli; e ciò tanto più per gli attuali esercenti della città di Roma, ai quali, nelle disposizioni transitorie, si propone di pagare soli sette decimi del prezzo dell'ultimo acquisto in vista del ritratto che avranno dalle copie. Essi viventi, e i loro eredi, in soli 20 anni non potrebbero certo venire compensati dei tre decimi che gli si darebbero in meno pel prezzo d'acquisto.

Quindi io proporrei che fosse portato questo termine almeno a 40 anni.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

VILLA-PERNICE, *relatore*. La Commissione non aderisce.

PRESIDENTE. Il ministro aderisce?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non aderisco.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Cencelli?

CENCELLI. Poichè non accettano, non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 98 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 99. Ogni archivio ha un ufficio di statistica per riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del notariato ed il servizio degli archivi provinciali e mandamentali, secondo le norme che saranno proposte col decreto reale indicato nell'articolo 145. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei la Commissione a voler sostituire la parola *stabilite* alla parola *proposte*, che mi pare più propria. Un

decreto reale stabilisce, non propone: quindi mi parrebbe più propria la parola *stabilite*.

VILLA-PERNICE, *relatore*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole ministro.

Così pure bisognerebbe dire, invece di *archivi provinciali e mandamentali*, *archivi di distretto*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 99, con queste modificazioni.

(La Camera approva, e così pure sono approvati senza discussione tutti gli articoli seguenti fino al 121.)

« Art. 100. Non è permesso ad alcuno di entrare o rimanere nell'archivio in tempo di notte, nè di portare, accendere o ritenere in qualunque tempo fuoco o lame, nè fumare nelle stanze ove si conservano carte.

« Art. 101. Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno trasmettergli, a termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.

« Art. 102. A conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato un notaro residente nel comune, od altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro.

« Art. 103. Il conservatore dell'archivio mandamentale, adempiendo alle condizioni prescritte nell'articolo 97, permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie, secondo il disposto dell'articolo 1334 del Codice civile.

« Art. 104. Le tasse ed i diritti, prelevate le spese di scritturato, e le partecipazioni, di cui all'articolo 98, cedono in vantaggio dei comuni interessati e servono al pagamento dello stipendio dell'archivista, che verrà determinato colle norme stabilite nell'articolo 90, ed alle altre spese per l'archivio.

« Art. 105. Gli archivi mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 95, 96 e 100.

« Titolo V. *Della vigilanza sui notai, sui Consigli e sugli archivi; delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.* — *Disposizioni generali.* — Art. 106. Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

« La stessa vigilanza spetta alle Corti d'appello, ai procuratori generali presso le medesime, ai tribunali civili ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

« Art. 107. Il notaro che compromette in qualunque modo la delicatezza del suo ufficio o il decoro del ceto a cui appartiene, od altrimenti contravviene ai propri doveri, è soggetto a pene disciplinari.

« Capo I. *Delle pene disciplinari.* — Art. 108. Le pene disciplinari contro i notari che infrangono i propri doveri sono:

- « 1° L'avvertimento;
- « 2° La censura;
- « 3° L'ammenda o la multa;
- « 4° La sospensione e la destituzione.

« Le dette pene hanno luogo indipendentemente da quelle in cui il notaro può incorrere a norma delle altre leggi, e quantunque l'infrazione non produca la nullità dell'atto.

« Art. 109. L'avvertimento consiste nel rimostrare al notaro il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi.

« La censura è una dichiarazione formale del mancamento commesso e del biasimo incorso. Essa produce di diritto la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio notarile, e la privazione del diritto di eleggibilità per un biennio.

« Art. 110. È punito coll'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 43, o degli articoli 44, 50, 62, 63 e 64, e numero 2 dell'articolo 91, o che nella conservazione degli atti, o nella tenuta dei repertori contravviene alle disposizioni degli articoli 52 e 53.

« Con la multa di lire 51, estendibile a lire 400, il notaro che contravviene alle disposizioni dell'articolo 27, dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43, e del capoverso dell'articolo 59, e che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto nei numeri 2 e 3 dell'articolo 43;

« Con la multa di lire 51, estendibile a lire 500, il notaro che, durante la sospensione, rilascia copie, certificati o estratti.

« L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del Consiglio notarile.

« Art. 111. È punito con la sospensione:

- « Da uno a sei mesi il notaro:
- « 1° Che è recidivo nella contravvenzione al prescritto dell'articolo 27;
- « 2° Che ha contravvenuto alle disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48;
- « 3° Che non ha conservato, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
- « 4° Che non ha tenuto i repertori prescritti dall'articolo 53, oppure che li ha posti in uso senza le forme prescritte dall'articolo 54;

« 5° Che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43;

« Dai sei mesi ad un anno il notaro che contravviene al prescritto degli articoli 24, 26, 40, 41 e 42.

« La sospensione produce, oltre la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità anche per un biennio dopo cessata la sospensione medesima, e per quattro anni la seconda volta.

« Art. 112. È sospeso di diritto il notaro:

« 1° Contro del quale sia stato rilasciato il mandato di cattura;

« 2° Che sia stato condannato per alcuno dei reati contemplati nell'articolo 111, o contro il quale sia stata pronunciata la destituzione, nel tempo che pende il giudizio d'appello.

NELLI. (*Della Giunta*) Dove sta scritto « articolo 111 » bisogna dire « articolo 116. »

PRESIDENTE. Ha ragione; era anche indicato nel progetto della Commissione.

Con questa modificazione s'intende approvato l'articolo 112.

(È approvato.)

« Art. 113. Può essere sospeso il notaro:

« 1° Contro del quale siasi iniziato procedimento per alcuno dei reati contemplati nell'articolo 116, o per contravvenzione notarile punibile colla destituzione;

« 2° Che sia stato condannato ad una pena correzionale per un reato diverso da quelli contemplati nell'articolo 116, anche durante il giudizio d'appello.

« Art. 114. La sospensione del notaro condannato a pena correzionale non può eccedere il termine di un anno dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa giudicata.

« Decorso il detto termine, se il notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio, e il suo posto diviene vacante.

« Egli potrà essere riammesso all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

« Art. 115. È punito colla destituzione:

« Il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione, salvo il disposto dal penultimo capoverso dell'articolo 110;

« Il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto degli articoli 24 e 26, o nelle contravvenzioni indicate nell'articolo 106, numeri 2, 3 e 4, o che si rende per una terza volta colpevole delle contravvenzioni indicate sotto i numeri 1 e 5 dell'articolo 111;

« Il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie reputate epidemiche e contagiose;

SÉSSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

« Il notaro che non ha conservato, per dolo, i repertori o gli atti da lui ricevuti, o presso lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.

« Art. 116. È destituito di diritto il notaro condannato ad una pena criminale, ovvero ad una pena correzionale per falso, furto, frode, truffa, calunnia, o per reato contro i buoni costumi.

« Art. 117. Le contravvenzioni all'articolo 100 sono punibili con l'ammenda di lire cinquanta, ed in caso di recidiva con la privazione dell'impiego.

« Art. 118. Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, si potrà discendere all'applicazione della pena inferiore immediatamente successiva, ed anche dal primo grado dell'ammenda alla censura.

« Capo II. *Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione.* — Art. 119. L'avvertimento o la censura sono applicati dal Consiglio notarile sull'istanza fatta dal presidente d'ufficio o dal pubblico Ministero, o dietro denuncia delle parti e previo avviso dato al notaro.

« Se viene applicata la pena dell'avvertimento, questo è dato al notaro dal presidente personalmente o per lettera.

« Se viene applicata la pena della censura, il notaro deve presentarsi davanti al Consiglio per essere ripreso dal presidente in piena adunanza.

« Art. 120. Contro il provvedimento che applica la pena della censura è data al notaro facoltà di ricorrere nel termine di cinque giorni al tribunale civile il quale provvederà in Camera di Consiglio, sentito il pubblico Ministero.

« Il pubblico Ministero può, entro lo stesso termine, ricorrere contro le deliberazioni che non abbiano accolta la sua istanza per la censura.

« Copia della sentenza pronunciata dal tribunale sarà trasmessa dal cancelliere al Consiglio notarile per la sua esecuzione.

« Art. 121. Il notaro che, senza giustificare un legittimo impedimento, non obbedisce all'intimazione di presentarsi davanti al Consiglio notarile nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo 119, è punito colla sospensione da quindici giorni a tre mesi, la quale, in caso di recidiva, può essere estesa ad un anno.

« La non comparizione del notaro sarà accertata dal Consiglio notarile con processo verbale, che sarà trasmesso dal presidente al pubblico Ministero pel relativo procedimento. »

L'onorevole ministro accetta la redazione della Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni,

s'intenderà approvato l'articolo 121 della Commissione.

(È approvato, e lo sono altresì i seguenti senza discussione:)

« Art. 122. Se il notaro è membro del Consiglio notarile, la censura è applicata dal tribunale civile in Camera di Consiglio sull'istanza del pubblico Ministero.

« Qualora non comparisca, è punito con la sospensione, giusta il disposto della prima parte dell'articolo precedente.

« Il notaro contro del quale è stata decretata la pena della sospensione cessa di far parte del Consiglio notarile, e non può essere più rieletto per tre anni.

« Art. 123. L'ammenda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal tribunale civile in Camera di Consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

« Art. 124. Sull'istanza fatta dal pubblico Ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti al tribunale per esporre le sue difese.

« Copia dell'istanza e del decreto è notificata allo stesso notaro nei modi stabiliti per le citazioni e nel termine fissato dal decreto medesimo.

« Art. 125. Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di mandato generale o speciale, e può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore, e presentare uno scritto a sua difesa.

« Il mandato speciale può essere steso in fine dell'atto di citazione.

« Art. 126. Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il pubblico Ministero, pronunzia sulle istanze proposte in Camera di Consiglio.

« Art. 127. La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione.

« L'appello dalla medesima si deve proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza che sarà eseguita per cura del pubblico Ministero.

« L'appello per parte del notaro è proposto con ricorso alla Corte, presentato alla cancelleria. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente, che fissa il giorno in cui la Corte provvederà in Camera di Consiglio, sentito il pubblico Ministero. Se il procuratore del Re intende appellare dalla sentenza del tribunale, trasmetterà al procuratore generale una informazione contenente i motivi dell'appello. Il procuratore generale, se crede fondato l'appello, farà la sua istanza al presidente della Corte giusta l'articolo 124. L'appello deve essere presentato alla can-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

celleria della Corte e notificato al notaio nel termine di trenta giorni dal dì della notificazione della sentenza.

« Le norme stabilite negli articoli 124, 125 e 126 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte di appello.

« Art. 128. Si può ricorrere alla Corte di cassazione contro le sentenze delle Corti d'appello per incompetenza, per violazione delle forme o per violazione o falsa applicazione della legge.

« La dimanda in questi casi deve essere fatta nei modi e nel termine prescritto dall'articolo precedente e si osserveranno, quanto al procedimento, le regole ivi richiamate.

« Il ricorso del notaio non deve essere preceduto da deposito.

« Art. 129. Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti accennati nell'articolo 123 le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio.

« Art. 130. Le contravvenzioni contemplate nell'articolo 117 sono di competenza del tribunale civile e vengono giudicate a norma delle precedenti disposizioni.

« Art. 131. Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaio, sarà fatta la dichiarazione di questa.

« Nelle dette sentenze ed in quelle che pronunciano la destituzione e nei decreti di mandato di cattura sarà fatta la dichiarazione di sospensione giusta il disposto dell'articolo 112.

« Qualora le dichiarazioni come sopra prescritte fossero state omesse, il pubblico Ministero dovrà richiedere l'autorità giudiziaria, che proferì la sentenza, di riparare l'omissione.

« La sospensione del notaio nel caso espresso dall'articolo 113, numero 2, può essere pronunciata anco dal tribunale correzionale in occasione della condanna a pena correzionale.

« Le sentenze che pronunciano la sospensione sono esecutorie nonostante appello.

« Art. 132. La riabilitazione del notaio destituito al seguito di una condanna pronunciata da un tribunale criminale non potrà domandarsi se non nei casi, modi e termini prescritti dalle leggi penali vigenti e dal Codice di procedura penale.

« Non potrà per altro essere mai riabilitato all'esercizio del notariato il notaio che fosse stato condannato per reati di falso, furto, frode, truffa o calunnia.

« Art. 133. Il notaio destituito in via disciplinare nei casi contemplati dall'articolo 115 della pre-

sente legge, potrà chiedere la sua riabilitazione dopo decorsi tre anni dal dì che la sentenza di destituzione divenne irrevocabile.

« La domanda deve essere presentata al Consiglio notarile presso il quale era iscritto il notaio; il Consiglio delibera sulla domanda, e la deliberazione è sottoposta all'omologazione della Corte d'appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di Consiglio, sentito il procuratore generale.

« Art. 134. Le disposizioni contenute in ambidue i capi di questo titolo sono comuni ai conservatori degli archivi, in quanto vi possono trovare applicazione. »

Onorevole ministro, accetta la soppressione di questo articolo?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto, perchè ora non avrebbe più ragione di essere.

ARRIGOSI. Prima che si voti la soppressione dell'articolo 130, che corrisponderebbe all'articolo 135, io mi permetterei di fare presente che nel Veneto e nella provincia di Mantova noi abbiamo in vigore la legge di cambio germanica del 29 gennaio 1850, per la quale le cambiali non sono valide quando sono sottosegnate da un illetterato, se il croce-segno o il segno qualunque che fa questo illetterato non è vidimato dal notaio.

Domando io come può stare questa disposizione quando si sopprime l'articolo 130.

Io anzi era disposto a proporre un emendamento a questo articolo 130, cioè a dire che fosse riservato il disposto della legge 29 gennaio 1850 per quelle provincie dove questa legge è in vigore.

Prego il signor ministro a darmi qualche spiegazione a questo proposito.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Arrigossi fa appello ad una disposizione speciale che riguarda il diritto cambiario mantenuto in vigore nella Venezia.

Io credo che non sia necessario d'introdurre in questa legge una disposizione per tenere salda la disposizione speciale relativa al diritto cambiario della Venezia; imperocchè una disposizione speciale fu fatta precisamente per mantenere quel diritto cambiario in vigore fino a che non sia disposto generalmente per tutto il regno intorno alle lettere di cambio.

Si tratta adunque di una disposizione speciale, la quale di sua natura deroga sempre al diritto generale e non ha bisogno di essere confermata. Si richiederebbe anzi una disposizione speciale per farla cessare.

Perciò io spero che di questa osservazione l'onorevole Arrigossi possa tenersi soddisfatto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

ARRIGOSSI. Io prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro e mi dichiaro soddisfatto.

(Sono approvati i seguenti articoli:)

« Art. 135. Sono conservati tutti i notai che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.

« I limiti dell'esercizio sono però quelli stabiliti dalla presente legge.

« Quei notai però che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio più esteso, continueranno ad esercitarvi validamente le loro attribuzioni per cinque anni.

« Non si potranno nominare altri notai nel distretto di ciascun collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero stabilito dal regio decreto indicato nell'articolo 4.

« Art. 136. I notai che hanno qualche impiego, od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'articolo 2, con quelle del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione, e ciò far constare al tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile.

« Sono eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 278 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, e pei quali il disposto del detto articolo rimane fermo.

« Sono pure eccettuati quei notai che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale. »

PISSAVINI. L'ultimo alinea dell'articolo 136 tende, a mio avviso, a conservare l'*uti possidetis*; mi pare però che non sarebbe raggiunto quest'intento se passasse l'ultimo comma dell'articolo 136 come venne proposto dall'onorevole signor ministro e accettato dalla Commissione.

Sciogliendo quindi una riserva che io feci allorché si discuteva l'articolo 2, proporrei che dopo le parole: *impiego comunale*, si aggiungessero le seguenti: *provinciale o presso le opere pie*.

RONCHEI. È la proposta mia.

PRESIDENTE. L'onorevole Ronchei aveva fatta una proposta identica, aveva cioè presentato un emendamento col quale voleva che dopo la parola: *comunale*, si aggiungesse: *e provinciale*.

PISSAVINI. Io sono lieto di trovarmi d'accordo anche coll'onorevole Ronchei; però, siccome la sua proposta sta nell'aggiungere soltanto le parole *o provinciale* dopo quella *comunale*, così io desidero che si faccia un passo più innanzi, vale a dire che

fossero pure eccettuati dall'incompatibilità, di cui parla l'articolo, anche i notai che coprono l'ufficio di segretari presso le opere pie. Ne dirò in breve le ragioni.

Nei comuni che hanno una popolazione superiore alle 5000, ma non eccedente le 10,000 anime, è un fatto positivo che il notaio copre spesso la qualità di segretario delle opere pie. E sovente anzi riesce difficile di trovare un'altra persona capace a disimpegnare queste funzioni.

Ora, se realmente si vuole conservare l'*uti possidetis*, io ritengo indispensabile che si accetti la mia aggiunta all'articolo 136.

Spero quindi che l'onorevole guardasigilli e la Commissione vi vorranno aderire, nell'unico intento di non privare molti notai del regno di quei vantaggi che da molti anni ritraggono, coprendo anche l'ufficio di segretari presso le opere pie del luogo di loro residenza.

NELLI. (*Della Giunta*) La Commissione accetta l'aggiunta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quanto ai piccoli comuni, la incompatibilità non sarebbe stabilita, perchè, come ricorderà l'onorevole Pissavini, la incompatibilità non riguarda che quei comuni in cui la popolazione sia superiore a 5000 abitanti.

Ad ogni modo, come egli osservava giustamente, quest'ultimo paragrafo dell'articolo essendo dettato dal principio del mantenimento del possesso, perciò credo che quella ragione debba pure applicarsi agli impiegati presso le amministrazioni provinciali e le amministrazioni delle opere pie.

FOSSA. Io volontieri mi accosterei alla proposta dell'onorevole mio amico Pissavini, alla quale, parmi, ha fatto in massima buon viso anche l'onorevole signor ministro, se credessi che la Camera, adottando l'articolo 2 di questa legge avesse votata e stabilita l'incompatibilità fra l'ufficio di notaio e l'impiego di segretario delle opere pie; ma siccome ciò non credo, non posso da parte mia aderire in tutto a detta proposta, e penso che la Camera sarà dello stesso avviso.

Allorché si discusse l'articolo 2, era mio intendimento di proporre che fosse nel medesimo espressamente dichiarato che l'incompatibilità non si estendeva ai due uffici di notaio e di segretario delle opere pie. Mi pareva di avere buoni argomenti con cui escludere questa incompatibilità, nell'interesse specialmente delle opere pie. Se non che, attentamente esaminando il testo della proposta ministeriale, accettato dalla Commissione, mi sono convinto che quella disposizione, accennando soltanto agli impiegati stipendiati dalle provincie e dai comuni, non comprendeva gli impiegati delle opere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

pie che abbiano un'esistenza autonoma, indipendente dal comune, eccetto per ciò che riflette la nomina dei membri della amministrazione, ed un bilancio proprio. Io quindi allora mi tacqui.

Evidentemente adunque la proposta dell'onorevole Pissavini, in questa parte è inutile, perchè provvede a temperare l'asprezza degli effetti di una incompatibilità che non esiste in legge.

Ciò che è inutile, spesso è dannoso; e veramente ravviso dannosa la proposta della quale ho l'onore di parlare. Essa, infatti, quando fosse adottata, creerebbe una contraddizione con la disposizione dell'articolo 2, o, quanto meno, contro l'espressione letterale dell'articolo medesimo; potrebbe far sorgere il dubbio che l'incompatibilità fra i due uffici di notaio e di segretario di un'opera pia, se non nella lettera, sia nello spirito, nel concetto di detta disposizione.

Mi pare di vedere che l'onorevole ministro faccia segni di adesione a queste mie osservazioni, e me ne compiaccio.

Io prego adunque l'onorevole mio amico Pissavini a voler modificare la sua proposta; a volere, cioè, sopprimere le parole che si riferiscono all'ufficio di segretario delle opere pie.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Trovo giustissime le osservazioni dell'onorevole Fossa.

FOSSA. Bisognerebbe mettere solo le parole *comunale o provinciale*.

PRESIDENTE. L'onorevole Fossa osserva che l'incompatibilità nelle opere pie non esiste, per cui è inutile metterla nella legge.

PISSAVINI. Se realmente l'onorevole guardasigilli e la Commissione condividono l'avviso testè emesso dal mio onorevole amico, Fossa, cioè che non vi sia questa incompatibilità nei notai che rivestono anche la qualità di segretari delle opere pie, per parte mia dichiaro non avere difficoltà a ritirare l'ultima parte del mio emendamento. Mantengo però l'aggiunta che era già stata proposta dall'onorevole Ronchei, cioè che si dica: « impiego comunale o provinciale, » e prego la Camera a volerla approvare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dichiaro di concorrere nelle osservazioni fatte dall'onorevole Fossa in quanto gl'impieghi presso le opere pie, se non sono retribuiti dal comune o dalla provincia, non costituiscono nessuna incompatibilità coll'esercizio del notariato.

Quindi l'onorevole Pissavini comprenderà che la sua proposta sarebbe una dichiarazione non solamente inutile, ma forse anche dannosa.

PISSAVINI. S'iam d'accordo.

PRESIDENTE. Allora è accettato l'emendamento

Ronchei, con questa sola differenza, che l'onorevole Ronchei proponeva che si dicesse *comunale e provinciale*, ed ora invece si direbbe *comunale o provinciale*.

Rimane dunque approvato l'articolo 136 con questo emendamento.

(È approvato.)

« Art. 137. I notai che, secondo le leggi anteriori, hanno dato una cauzione minore di quella stabilita dall'articolo 17, non saranno obbligati a completarla. Quelli che avessero data una cauzione maggiore, potranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dell'articolo 39.

« Art. 138. I notai devono presentare, nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al tribunale civile nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni una domanda diretta al Re per ottenere il decreto di conferma, corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio.

« I notai che, secondo le leggi anteriori, non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella giurisdizione del tribunale civile, e fissato nel regio decreto accennato nell'articolo 4, essi intendono di stabilire la loro residenza.

« I notai che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al tribunale incorrono di diritto nella sospensione. »

(Sono approvati.)

SORRENTINO. Domando la parola sull'articolo 138.

Una voce. È già votato.

SORRENTINO. Che valore deve avere quella disposizione, la quale dice che entro due mesi debbono domandare il decreto di conferma? Che si può mettere in dubbio il loro titolo? Questo è quello che vorrei dichiarato dalla Commissione.

Una voce. A che articolo allude?

SORRENTINO. All'articolo 138.

Una voce. È già votato.

PRESIDENTE. Ma insomma, l'onorevole Sorrentino non fa che chiedere una spiegazione.

SORRENTINO. Se non si tratta che di una semplice formalità, bisogna dichiararlo. Ma se si vuol dire che si abbia il diritto di esaminare di nuovo i loro titoli, questo cagionerebbe un perturbamento enorme.

VILLA-PERNICE, relatore. La disposizione della prima parte dell'articolo 138 è diretta appunto a fare in modo che i notai ottengano il diritto di conferma che equivale ad una nomina nuova, a termini della legge, ed anche a far sì che il Governo riscontri se si trovino nelle condizioni volute per essere confermati. Devono i notai presentare i titoli giu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

stificativi, verificati i quali, il Governo rilascerà il loro decreto di conferma.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nel passaggio dall'antica alla nuova legislazione, si è riconosciuta la necessità di fare una specie d'inventario di tutti i notai i quali nel sistema nuovo si dovranno considerare come ammessi all'esercizio della professione. Sta bene che per tutti quelli che sono già in esercizio, questa formalità può considerarsi come atto che non è di stretta necessità, ma è cosa utile perchè giova ai notai i quali fanno conoscere il diritto che hanno di continuare nell'esercizio della loro professione; e giova al pubblico, inquantochè si potranno formare esattamente i ruoli dei notai che secondo la legge nuova sono ammessi all'esercizio della professione; i quali ruoli debbono servire per la formazione del collegio notarile. In questo senso è stata scritta la disposizione che venne già approvata dalla Camera. Parmi che questa dichiarazione possa bastare a soddisfare l'onorevole Sorrentino.

SORRENTINO. Siamo d'accordo con l'onorevole ministro, il nostro concetto è lo stesso. Io desidero che si faccia questo inventario; ma quello che vorrei espresso chiaramente nella legge è che i diritti certi, indiscutibili, siano rispettati; perchè in qualche regione d'Italia ci può essere stata una nomina di notaio diversa da quella fatta in un'altra; e volete mettermi in dubbio se possa essere ascritto o non ascritto, obbligarmi a raccogliere tutti i miei documenti, quando la mia legittimità è già riconosciuta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole deputato a riflettere che il mantenimento del diritto del notaio di continuare ad esercitare la professione, è riconosciuto nell'articolo 135 dove è detto:

« Sono conservati tutti i notai che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero. »

Quindi questo diritto non può andare soggetto a nessuna contestazione; si tratta soltanto di farlo riconoscere dall'autorità, ed a questo scopo è diretta la disposizione dell'articolo 138.

Parmi dunque che la disposizione possa essere ammessa senza temere di ledere nessun diritto dei notai, che ora sono nell'esercizio legittimo della loro professione.

(Sono approvati i seguenti articoli:)

« Art. 139. Il tribunale, presa ad esame la domanda coi documenti presentati, emetterà il suo avviso, sentito il pubblico Ministero, e, qualora trovi necessaria la presentazione di altri documenti, fisserà al notaio un termine per presentarli.

« L'avviso del tribunale sarà dal cancelliere trasmesso colla domanda e coi relativi documenti alla Corte d'appello, la quale darà il suo parere, sentito il procuratore generale.

« Questi trasmetterà tutte le carte al ministro di grazia e giustizia.

« Art. 140. Nel decreto di conferma sarà indicato il tempo in cui il notaio fu ammesso all'esercizio e nel caso espresso dal primo capoverso dell'articolo 138 sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

« Qualora, per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'articolo 134, rimanesse vacante nella giurisdizione di un tribunale civile qualche posto di notaio, giusta il numero stabilito dal reale decreto accennato nell'articolo 4, avrà luogo il concorso.

« Il decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo.

« Art. 141. Nei due mesi dalla installazione del Consiglio notarile, il notaio deve adempiere a quanto è prescritto dall'articolo 15 riguardo alla firma, al sigillo e all'iscrizione sul ruolo dei notari.

« Il notaio, finchè non ha ricevuto il nuovo sigillo, continuerà ad usare quello che già ritiene.

« Art. 142. Coloro che hanno compiuto il corso di studi e sostenuto gli esami stabiliti dalle leggi anteriori pel notariato, ed hanno cominciata e continuata regolarmente la pratica notarile sotto le stesse leggi, saranno ammessi, al termine della medesima, all'esame d'idoneità, ancorchè non avessero fatto gli studi e conseguita la laurea, a sensi del numero 3 dell'articolo 5.

« Quelli tra essi che fossero già stati dichiarati idonei all'esercizio del notariato, secondo le leggi anteriori, potranno senz'altro concorrere a posti vacanti. »

VILLA-PERNICE, relatore. Qui deve dirsi: « non avessero fatto gli studi e sostenuto gli esami prescritti dai numeri 3 e 6 dell'articolo 5, » coerentemente alle decisioni della Camera.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 142 così redatto:

« Coloro che hanno compiuto il corso di studi e sostenuto gli esami stabiliti dalle leggi anteriori pel notariato, ed hanno cominciata e continuata regolarmente la pratica notarile sotto le stesse leggi, saranno ammessi, al termine della medesima, all'esame d'idoneità, ancorchè non avessero fatto gli studi, e sostenuti gli esami prescritti nei numeri 3 e 6 dell'articolo 5.

« Quelli tra essi che fossero già stati dichiarati idonei all'esercizio del notariato, secondo le leggi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

anteriori, potranno senz'altro concorrere a posti vacanti. »

(È approvato, e lo sono del pari, senza osservazioni, i tre articoli seguenti:)

« Art. 143. Tutti i fondi, mobili, carte e registri spettanti alle Camere notarili, collegi od altri corpi rappresentanti il ceto dei notari, saranno rimessi ai Consigli istituiti dalla presente legge.

« Dove il distretto di un collegio notarile anteriore venga in virtù della presente legge diviso in più distretti, i fondi e i mobili saranno divisi fra i collegi nuovi, e le carte e i registri coi relativi scaffali rimarranno nella sede dove si trovano.

« Art. 144. Nei tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge saranno convocati straordinariamente i collegi per cura dei presidenti dei tribunali civili, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

« Le adunanze saranno presiedute dai presidenti dei tribunali, assistiti dai rispettivi cancellieri.

« Per la rinnovazione nei primi due anni dei membri del Consiglio in questa occasione eletti, si estrarranno a sorte quelli che dovranno uscire.

« Art. 145. Con decreto reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli archivi notarili.

« Il Governo del Re è inoltre autorizzato a provvedere con decreti reali alla sistemazione degli archivi notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformità della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.

« Nel riordinamento degli archivi saranno conservati, per quanto è possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli archivi medesimi.

« I capi degli archivi esistenti, che siano al tempo della pubblicazione della presente legge nell'esercizio legittimo del notariato, lo potranno continuare.

« Art. 146. È data facoltà al Governo di conservare gli attuali archivi comunali per le carte depositate sino alla promulgazione della presente legge, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza dell'archivio provinciale e sotto la vigilanza del Consiglio notarile del capoluogo della provincia. »

MARCHETTI. (*Della Giunta*) Parmi che con questo articolo 146 siamo entrati in una provincia estranea alla presente legge. In esso si parla d'archivi comunali, si parla di carte depositate sino alla promulgazione della presente legge, e si dà facoltà al Governo di permettere la conservazione di questi archivi. Ora, io non disconvegno che anche gli archivi comunali sieno sottoposti alla sorveglianza

del Consiglio notarile, come dice più innanzi l'articolo; ma sembrammi che, se si volessero obbligare tutti i comuni che hanno un archivio a ricorrere al Governo per poterlo conservare, si farebbe cosa che darebbe grandissima briga al Governo, e che non avrebbe ragione.

Dopo la promulgazione della legge del 1860, tutti i comuni hanno un archivio, e non so perchè quelli che vogliono conservarlo dovrebbero essere autorizzati dal Governo. Proporrei quindi che si dicesse: « I comuni potranno conservare gli attuali archivi, colle carte che vi sono depositate. »

VILLA-PERNICE, relatore. Conviene che io richiami l'onorevole mio amico Marchetti alla distinzione tra atti ricevuti e atti da ricevere.

Qui si tratta degli atti depositati fino alla promulgazione di questa legge e non degli atti futuri. Gli atti futuri dovranno consegnarsi agli archivi istituiti ai termini della legge medesima; però siccome vi sono molti comuni, come appare da varie petizioni, i quali desiderano conservare gli attuali loro archivi, con quest'articolo si dà facoltà al Governo di soddisfare a questo desiderio.

Non mi sembra poi che le parole: « carte depositate » abbiano il senso esteso che attribuisce loro l'onorevole Marchetti, perchè si tratta di materia notarile, ed è ben inteso che le disposizioni di questa legge si riferiscono ad atti che colla stessa hanno attinenza, che dalla medesima traggono il loro carattere speciale. Del resto se si vuol dire: *per gli atti notarili*, poco importa; ma mi pare non sia necessario. Pregherei quindi l'onorevole Marchetti di non insistere nella sua proposta.

MARCHETTI. Pregherei la Commissione di chiarire un poco meglio il suo concetto; quando si parla di archivi s'intende solo di archivi notarili?

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

MARCHETTI. Così l'intenderà la Commissione. Ma l'articolo non lo dice. Quando si parla di carte depositate, si comprendono ogni genere di carte e di documenti, e non si parla d'istrumenti.

A me pare che l'osservazione da me fatta non sia poi tanto strana.

Nel linguaggio comune noi diciamo archivi tutti quegli stabilimenti dove sono depositate delle carte, specialmente antiche e di qualche interesse. Non tutti gli archivi sono notarili, come non tutte le carte sono atti di notaio.

Del resto se si vuole lasciare l'articolo come sta, benchè non mi sembri chiaro abbastanza, io non insisto nella mia proposta. Mi basta di essere accertato dal ministro che i comuni, per conservare i loro archivi non notarili, non hanno bisogno di ricorrere al Governo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

PRESIDENTE. Dunque ella non insiste. Ora la Commissione su questo articolo 146 desidera che si faccia una variazione, cioè che si tolgano le ultime parole: *del capoluogo della provincia.*

Metto ai voti l'articolo così modificato:

« È data facoltà al Governo di conservare gli attuali archivi comunali per le carte depositate sino alla promulgazione della presente legge, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza dell'archivio provinciale e sotto la vigilanza del Consiglio notarile. »

(È approvato.)

« Art. 147. Nei comuni dove fosse dalle leggi anteriori ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato. »

DI PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa ha facoltà di parlare.

DI PISA. Si sa che nelle passate epoche, in cui il territorio italiano era diviso e suddiviso, la lingua italiana costituì l'elemento principale per la formazione della nostra costituzione italiana.

In tutti i paesi gli atti notarili si rogano nella lingua del paese. Così avviene anche in Francia per quanto riguarda Nizza e Savoia.

Nell'Alsazia e nella Lorena attualmente gli atti notarili vengono scritti nella lingua alemanna, poichè nel 1871 con una legge si prescrisse, che nel termine di tre anni si fosse anche in quelle provincie adottata la lingua della Germania.

Ora, mi pare che quest'articolo per lo meno sia superfluo, perchè in tutte le provincie italiane, bene o male si parla la lingua italiana, ed è un fatto che è da tutti conosciuta.

Io non posso supporre che in una provincia d'Italia non si conosca assolutamente la lingua italiana. Almeno questa disposizione mi pare superflua, e mi pare tale per quest'altra argomentazione.

Nell'articolo 45 voi avete votato l'emendamento fatto dalla Commissione. Nel progetto ministeriale si diceva: « Quando però gli stranieri dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera. »

La Commissione disse: « Quando però le parti dichiarino, ecc. »

La Commissione con questa dizione ha voluto dire: suppongo che ci possano essere delle parti che, pur essendo cittadini del regno, non conoscano la lingua italiana, ed in questo caso l'atto si può rogare in lingua straniera; però a fronte deve essere messa una traduzione, e deve essere sottoscritta dal

notaio, dalle parti e dai testimoni, sia la traduzione, sia l'atto originale.

Adunque se io trovo che anche il caso in cui le parti non conoscano la lingua italiana, può essere compreso e regolato dall'articolo 45, io ritengo come superfluo l'articolo 147, e vorrei che fosse soppresso, perchè questa disposizione speciale mi dà l'impressione di un'offesa al sentimento nazionale.

PISSAVINI. Prima di tutto io vorrei pregare l'onorevole mio amico Di Pisa a non voler insistere sulla soppressione di questo articolo.

La questione sollevata dall'onorevole Di Pisa è stata lungamente dibattuta in Senato, e quell'alto Consesso ha dovuto riconoscere la necessità di mantenere l'articolo in discussione, poichè avvi ancora nel regno un circondario, quello, cioè, della valle di Aosta, in cui non si fa uso che della lingua francese. Mi consta in modo positivo che il Governo si sta occupando per diffondere in tutto il regno la lingua italiana. Però non si può disconoscere che il Governo allora soltanto potrà prescrivere l'uso della lingua italiana negli atti notarili celebrati nella valle d'Aosta, quando nelle scuole pubbliche sarà impartito l'insegnamento in lingua italiana, e non in lingua francese. Verrà dunque il giorno in cui i desiderii dell'onorevole Di Pisa saranno pienamente appagati. Ma per ora sarebbe intempestiva, se non dannosa, la soppressione dell'articolo 147, poichè non sarebbe possibile di potere ad un tratto mutare i costumi, le abitudini, e segnatamente la lingua adoperata nella valle di Aosta.

Spero che l'onorevole Di Pisa sarà pienamente soddisfatto di questa spiegazione, e che non vorrà insistere sulla proposta soppressione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'onorevole Di Pisa di volersi penetrare della gravità e della delicatezza dei motivi che sono stati accennati dall'onorevole Pissavini.

Con questa disposizione noi facciamo già un passo per quella parte del regno a cui faceva allusione l'onorevole Pissavini; invece di una legge per mutare lo stato attuale delle cose, più non occorrerà che un provvedimento del Governo, sentito il Consiglio di Stato. Quando lo studio della lingua italiana che si va in realtà diffondendo in tutte le parti del regno, e particolarmente fra l'Alpi dove ancora si usa attualmente la lingua francese, ne avrà resa più generale la cognizione nel popolo, allora diventerà facile il muovere l'ultimo passo e fare scomparire intieramente dal bel paese

Che Appennin parte e il mar circonda e l'Alpe ogni vestigio di lingua forestiera. Ma nello stato attuale delle cose, credo che non sarebbe assoluta-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

mente atto prudente il voler fare un passo più in là, che sarebbe una violenza.

Prego quindi l'onorevole Di Pisa di voler desistere dalla sua proposta.

DI PISA. Io pregherei l'onorevole guardasigilli di rispondere a questa sola parte della mia domanda...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Capisco ciò che l'onorevole deputato vuol dire. L'articolo è necessario, perchè la disposizione a cui egli alludeva, autorizzerebbe bensì i contraenti di mano in mano, nei casi singoli, a chiedere che l'atto si faccia piuttosto in una lingua che in un'altra; ma nei paesi di cui è stato fatto cenno, è pratica che tutti gli atti si facciano in quella lingua che è usata; non occorre che la parte lo chieda; il notaio è dall'articolo in esame autorizzato a tenere i minutari in quella lingua in cui li ha tenuti finora. E la cosa è giunta a tal punto che il Governo ha dovuto recentemente concedere anche per gli atti dello stato civile che si continui provvisoriamente a redigerli in lingua francese, perchè è stato dichiarato che senza di questo gli atti non si potevano fare. Teniamo dunque conto dello stato di fatto delle cose attuali e lasciamo che il Governo provveda poi, secondo le circostanze, a fare scomparire intieramente dalla penisola l'uso di una lingua che non sia la nostra.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Di Pisa?

DI PISA. Insisto, perchè suppongo che coll'articolo 45 si possa ben regolare il caso in cui le parti contraenti non conoscano la lingua italiana. Quell'articolo deve valere qualche cosa, e credo che debba valere, inquantochè la pratica della lingua francese così comincerà ad allontanarsi, e con questo temperamento per la rogazione degli atti col tempo potrà essere, per regola generale, adottato l'uso della lingua italiana, siccome da ciascuno al certo si desidera.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Agli argomenti già sviluppati dall'onorevole Pissavini e dall'onorevole ministro, io debbo aggiungere che, oltre all'essere stato ammesso l'articolo in Senato in seguito ad una grandissima discussione che si sviluppò in due tornate, è stata presentata alla Camera una petizione con più di 12,000 firme di Valdestani, per mantenere in quel circondario la lingua francese per gli atti notarili. Aggiungerò qualche osservazione relativamente alla obbiezione che fa l'onorevole Di Pisa.

Egli dice: è già provvisto coll'articolo 45.

Ma l'articolo 45 contempla un caso diverso; suppone italiani i quali per cause speciali, eccezionali, non sappiano la lingua italiana, abbiano, per esempio, vissuto all'estero, e, trovandosi a Napoli, a Palermo, vogliono fare rogare un atto: essi vanno

dal notaio, e dichiarano di non conoscere la lingua italiana, ma, per esempio, solo la francese; se il notaio, se i testimoni conoscono la lingua francese, allora non vi è bisogno dell'intervento dell'interprete richiesto dall'articolo 46; ma se il notaio, se i testimoni non conoscono la lingua francese allora ci vuole l'interprete. Invece l'articolo 147 contempla un caso speciale di una zona di territorio italiano in cui tutti, compreso il notaio, parlano il francese, e non occorre quindi mai l'intervento dell'interprete.

PISSAVINI. Ed anche l'insegnamento è francese.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Pregherei quindi l'onorevole Di Pisa a non insistere; perchè, davanti a questi fatti, della discussione del Senato, delle petizioni moltissime presentate alla Camera, e delle speciali circostanze del caso, la regola stabilita nell'articolo 147 ha ragione di essere, e d'altronde non si ammette che in via transitoria.

BRUNO. Io sono d'accordo nel riconoscere la gravità delle condizioni esposte, e la convenienza di fare qualche cosa per la valle di Aosta per non conturbare quelle popolazioni; però io penso che si possa trovare un termine intermedio con cui potere soddisfare alle esigenze reclamate dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, e dall'altra parte alla questione sollevata dall'onorevole Di Pisa. Il male sta nella poca premura tenutasi per diffondere l'istruzione pubblica italiana nella valle d'Aosta. Ebbene, si stabilisca che dal 1890... (*Rumori, interruzioni*) Scusino, si stabilisca un termine, dopo il quale gli atti debbano essere scritti in lingua italiana. (*Nuovi rumori*) Con questo sarà obbligato il Governo ad avviare l'istruzione in quel paese in lingua italiana, e si comincerà dalla stessa popolazione a comprendere che bisognerà lentamente abituarsi a parlare italiano. Operando così, avremo un'Italia la quale sarà tutta italiana, e non un'Italia in cui trovasi una zona nella quale si sconosce la nostra lingua, così eviteremo un danno ed uno scandalo a chi arrivando in quei luoghi troverebbe sconosciuta e non intesa la lingua italiana.

Quindi io spero che l'onorevole ministro e la Camera accetteranno questa mia proposta, od un'altra che si potrebbe formulare nello scopo che si dia un termine al provvisorio.

VARÈ. È una disposizione transitoria.

BRUNO. È un transitorio indefinito, e per conseguenza la proposta che io faccio è che si dia il termine sino al 1890.

VARÈ. Faccio osservare che questo articolo è posto, tanto nel progetto della Commissione quanto nel progetto ministeriale, nelle disposizioni *transitorie*.

Dunque già nell'intenzione dei proponenti è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

chiaro che si vuole arrivare in un congruo tempo là dove vuol arrivare l'onorevole Bruno. Ma chi è che può provvedere con vera efficacia allo scopo dell'onorevole Bruno?

Non è già il Parlamento colla legge sul notariato; è al ministro della pubblica istruzione che tocca il prendere le iniziative necessarie, perchè entro un congruo termine si sappia bene che in tutte le parti d'Italia, compresa la Valle d'Aosta, la lingua italiana sia la lingua vera del paese.

L'onorevole Di Pisa accennò all'esempio dell'Alsazia; ma ricordi la Camera come fino al 1832 tutti nell'Alsazia parlassero unicamente il tedesco, e nient'altro che il tedesco. La lingua ufficiale francese in Alsazia divenne una cosa possibile in seguito alla legge del 1832, che rese obbligatorio l'insegnamento primario in francese anche nei dipartimenti contigui al Reno. Questa legge, di cui fu autore il signor Guizot, è stata una specie di colpo di Stato per spingere tutti coloro che non fossero etnograficamente francesi ad usare la lingua francese. Solamente allora divenne possibile che gli atti si redigessero in francese, mentre prima ciò non si faceva.

Bisogna che le leggi prendano i popoli come sono, e non li prenda, con un disegno fatto sulla carta, per costringere *a priori* la gente a parlare un linguaggio che la madre loro non ha insegnato.

Io desidero, ripeto, che queste anomalie scompaiano e scompaiano il più presto possibile; ma finchè non sarà un fatto che tutti nella valle d'Aosta parlino e intendano la lingua italiana, sarebbe una tirannia il volerli obbligare a fare gli atti in una lingua che non capiscono.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa insiste nella sua proposta?

DI PISA. Io insisto per la soppressione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bruno mantiene la sua proposta?

BRUNO. Io la mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bruno propone che si dica *fino al 1890*.

Metto ai voti innanzitutto questa proposta.

(È rigettata.)

Ora metterò ai voti l'articolo 147.

Quelli che approvano la proposta di soppressione di quest'articolo, voteranno contro il medesimo.

DI PISA. Giacchè la Camera si è manifestata contro l'emendamento dell'onorevole Bruno, io ritiro la mia proposta di soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, si intenderà approvato l'articolo 147.

(È approvato.)

« Art. 148. Gli uffici notarili di proprietà privata attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.

« È conservato ai titolari che esercitano i detti uffici in nome proprio, il diritto di esercizio della professione giusta il disposto dell'articolo 135.

« Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà, rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.

« Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la facoltà di assumere personalmente l'esercizio dell'ufficio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti. »

(È approvato.)

« Art. 149. Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, di cui nell'articolo precedente, sarà corrisposto a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici risultante per ciascuno di essi dall'ultimo titolo di acquisto anteriore al 1º gennaio 1874. »

BOTTA. L'articolo, del quale testè si è dato lettura, mi porge occasione di sottoporre al giudizio della Camera brevissime considerazioni, le quali confido non saranno tutte affatto infeconde nell'animo del signor ministro guardasigilli, precisamente perchè egli è il ministro della giustizia.

Col primo comma dell'articolo stato accolto poco fa col voto favorevole della Camera, cioè l'articolo 148, è riconosciuto ai notai di Roma il diritto di proprietà sui loro uffici. Se non che, quando si viene a fare le disposizioni dirette a corrispondere ai notai di Roma l'indennità per il riscatto dei loro uffici, si viene a vulnerare sotto diverse forme il diritto stato riconosciuto dall'articolo 148 suddetto.

Si comincia collo stabilire i criteri per il corrispettivo da retribuirsì ai proprietari degli uffici, ricorrendo alla crudele ragione della media, desunta dalla somma totale costituita dai singoli prezzi di acquisto per cadauno ufficio a tutto il 31 dicembre 1873, o come dice l'articolo in discussione, *anteriore al 1º gennaio 1874*, ed ecco le parole testuali che si leggono a pagina 10 della relazione: « criteri per il riscatto: i 7/10 della media dell'ultimo prezzo di vendita, da pagarsi alla morte del titolare. » Ciò importa uguale il prezzo per ogni ufficio.

Mi spiegherò meglio con un esempio.

Poniamo che nel 1850 l'ufficio di Tizio sia stato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

venduto per 2000 lire, nel 1861 l'ufficio di Sempronio sia stato venduto per 50,000 lire e al 1873 l'ufficio di Caio sia stato venduto lire 33,000, totale lire 90,000. Siffatta somma va divisa ugualmente fra i proprietari degli uffici, i quali, poniamo che siano trenta, avranno lire 3000 caduno; quindi, tanto colui che comprò per lire 2000, quanto quello che acquistò per lire 50,000, avranno il medesimo trattamento: e questo vi pare criterio? E questa osereste chiamarla giustizia?

Nè questo è tutto. Stabilita questa razza di criteri, si va più in là, e si prescrive che: del prezzo di riscatto così sanzionato 3/10 andranno a beneficio dello Stato, gli altri 7/10 saranno corrisposti agli eredi del proprietario. E perchè? Chi ne parla? Per quale ragione?

Mi perdoni l'onorevole guardasigilli, non per fare un confronto tra la sua rispettabile persona e quella di certo oste a piè dei Pirenei, ma quanto si viene oggi a fare verso i rispettabili trenta notai di Roma, mi ricorda di quel certo ostiere il quale faceva pagare ai suoi avventori lo stesso articolo quattro volte sotto quattro denominazioni diverse, per riuscire a portar loro via tutti i loro quattrini: così il fuoco lo annotava nella lista del dare dei suoi avventori, come fuoco, come carbone, come legna e come combustibile. Che l'onorevole guardasigilli abbia fatto anche egli la conoscenza del nostro celebre ostiere? Infatti, quella scarsa somma che dovrebbe essere corrisposta ai notai di Roma, la si perde: in 3/10 per lo Stato, 7/10 per gli eredi di chi ha la proprietà, ed il tutto poi si perde nel famoso *mare magno* detto erario dello Stato. Viva la giustizia!!

Io comprendo che la Camera questa mattina è animata dalla impazienza generosa, direi, di voler votare tutta d'un fiato questa legge di 152 articoli; ma questa generosa vostra impazienza non deve produrre sconci e ingiustizie a danno di una classe rispettabile di cittadini, che ora sono proprietari e nel legittimo possesso del loro imprescrittibile diritto, e che, votata questa legge, voi li avrete in un momento spogliati di un diritto costituito da secoli.

Avrei mille ragioni da portare in appoggio della mia tesi; epperò l'ora tarda e la necessità in cui siamo di dover passare fra poco alla seconda tornata, mi impongono il dovere di non abusare ancora della vostra pazienza, epperò formalmente propongo che l'onorevole ministro e la Commissione riformino l'articolo 145 in modo da renderlo men grave agli interessi dei notai di Roma, più ragionevole nell'interesse della logica, più retto in omaggio della equità.

PERICOLI. Nell'articolo 149 si danno alcune disposizioni per liquidare le indennità a favore dei notai

che posseggono gli uffici notarili in Roma i quali uffici, come proprietà privata, sono stati soppressi con l'articolo precedente.

Le disposizioni di questo articolo 149 si riassumono a tre.

Si dice: si daranno sette decimi dell'intero valore al proprietario dell'ufficio notarile allorchè egli cesserà dall'esercizio del suo ufficio, e per riconoscere il vero valore di questi sette decimi si vuole tenere conto dei prezzi dell'ultimo acquisto di ciascun ufficio, e cumulando questi prezzi farne la media e questa averla in rappresentanza del vero valore.

Quanto alla detrazione dei tre decimi, io non farò osservazioni, in quanto che mi sembra che questa detrazione rappresenti in qualche modo il prodotto dell'industria personale. Quanto alla determinazione dei sette decimi come si farà?

In questa determinazione di valore si è voluto seguire, nella proposta ministeriale accettata dalla Commissione, precisamente il criterio tenuto per la liquidazione delle piazze dei procuratori che esistevano in Piemonte.

Nell'articolo 2 della legge 3 maggio 1857 si dice: le piazze dei procuratori saranno liquidate per una somma corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valore effettivo di esse piazze risultante dal titolo d'acquisto.

A me pare che non regga la parità nel caso, e che in ogni modo la misura non sia nè ragionevole nè giusta; in quanto che, là si trattava di titoli meramente personali, e qui trattasi di una proprietà che poteva possedersi senza essere notaio, e che solo aveva certi limiti nell'esercizio prefissi dalla legge. Mi pare dunque che, quando si voglia per causa d'interesse generale espropriare questa privata proprietà, bisogna liquidare il valore della proprietà stessa con criteri sicuri e razionali, e non come si farebbe di una prerogativa personale che fosse per essere in opposizione colle leggi. Noi crediamo che, in omaggio all'unificazione del sistema e per un metodo più conforme alla natura delle funzioni che vi si compiono, gli uffici notarili non debbano più essere di proprietà privata; e sta bene. Ma non per questo potremo, nel determinare il valore, usare criteri che si allontanino da quelli seguiti nella determinazione di tutti i valori.

Sta in fatto che ci sono dei notai, i quali hanno posseduto nella loro famiglia un ufficio da 50 a 60 anni, perchè l'ufficio è passato da padre in figlio. L'ultimo prezzo di acquisto per conseguenza sta per questi in rapporto al valore che aveva l'ufficio 50 o 60 anni fa.

Ora, come potrà prendersi quell'unità elementare e cumularla per l'effetto della media col prezzo che

sarà stato attribuito ad un ufficio due o tre anni fa? Vengono in questo caso addizionati due estremi diversi, giacchè nessuno vorrà ammettere che i valori degli uffici notarili sono restati immutabili per sì lungo periodo di tempo; e se mutarono, come si potrà, per riconoscere il valore di questi uffici, fare la media di ciò che alcuni di questi furono pagati 40 o 50 anni fa, e di ciò che si pagarono quattro o cinque anni or sono?

A me sembra che questo criterio non corrisponda alla verità.

D'altronde comprendo che allo stato attuale delle cose vi sieno non lievi difficoltà per determinare altrimenti questi valori; forse pare a me che sarebbe stato più corretto far precedere qualche cosa di contrattuale e che fosse stata approvata questa convenzione con un articolo di legge. Potevasi, come nella legge francese, tener conto della rendita annuale dell'ufficio e riconoscere in dieci annualità il valore capitale dei medesimi. Allo stato attuale della questione però, mancando alla Camera e forse anche al Governo estremi positivi per giudicare di una proposta concreta che fosse fatta, io propongo un temperamento che a me pare più sicuro; io vorrei che si fissassero questi valori per decreto reale, inteso il Consiglio di Stato, e che nella fissazione di questi valori si tenesse conto dei prezzi d'acquisto verificatisi nell'ultimo decennio dal 1861 al 1870, e quand'anche si volesse dire della media di questi prezzi, io non vi farei difficoltà.

Mi pare che con questa via ci avvicineremo un po' più a quel giusto valore che dobbiamo cercare, quando si tratta di fare un'espropriazione, e di dare in luogo della cosa espropriata un valore che vi corrisponda.

VARÈ. Domando la parola.

PERICOLI. Io dunque proporei questo emendamento:

« Questo valore verrà stabilito per tutti gli uffici notarili di Roma per decreto reale, inteso il Consiglio di Stato, dentro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, e nella fissazione del valore medesimo si avrà ragione anche al prezzo delle contrattazioni avvenute nel decennio dal 1861 al 1870. »

VARÈ. Tanto l'onorevole Botta quanto l'onorevole Pericoli hanno preso atto, dirò così, d'una parola caduta nell'articolo 144, e che non rappresenta per niente un'idea esatta, ed è la parola di *proprietà*. Bisognava, per usare espressioni giuste, chiamare gli uffici di che si tratta, *uffici notarili di monopolio privato finora tollerati dai Governi passati*.

PERICOLI. Domando la parola.

VARÈ. *Il n'y a pas de droit contre le droit*. Non è

da paragonarsi al vero diritto di proprietà il possesso di avere a proprio esclusivo vantaggio la fede pubblica di un determinato paese. La condizione odierna del notariato di Roma, infatti, vuole dir questo: trentanove famiglie posseggono, o credono di possedere, il diritto d'aver sole la fede pubblica e di dare certezza agli atti notarili.

Questo è un castello che il medio evo può avere innalzato, ma che l'onda del progresso civile e sociale ha scosso e dimostrato assurdo.

Noi potremmo, a stretto diritto, dichiarare che questo monopolio, incompatibile colla civiltà, è soppresso senza risarcimento, nello stesso modo che si poteva dire che non fosse proprietà quella violenza che i bianchi esercitavano sopra i negri in America. Vi è assolutamente parità fra i due casi. Si poteva semplicemente dichiarare abolito un monopolio che non è più tollerabile.

Dopo di questo, se si dà qualche cosa, lo si dà per equità. Non si venga a parlare di *proprietà* che si riscatta, perchè proprietà non esiste. Intendiamo di dare una cosa equa alle persone, le quali avevano questo monopolio.

Questo è il concetto. Noi vogliamo adempire ad un atto di equità e convenienza politica; noi non abbiamo obbligo di dare piuttosto 8 che 7; piuttosto 9 che 5. Questa è la base su cui bisogna fondare l'apprezzamento della indennità.

Il Governo ha proposto di dare 7/10 della media del valore degli uffici costituiti, pagabile ad una data scadenza, cioè alla morte dell'odierno investito.

Non è, come diceva l'onorevole Botta, che si cavi il 3; si dà il 7. Conviene ricordarlo ancora una volta: per una ragione di equità e di convenienza si dà il 7; e vi si mette per condizione di pagarlo al momento, che quella tal persona che è investita di questo tal monopolio morirà.

Come si determinano questi 7/10? È stata una questione che ha occupato il Parlamento subalpino, a proposito della legge del 1857, per 12 o 15 tornate; è stata discussa larghissimamente, e se oggi volessimo dire la metà delle cose dette allora, credo che bisognerebbe rimandare la seduta a 1 un altro giorno. Si è finito per validi motivi, e rispetto a cariche che avevano la stessa, la identica natura di queste di Roma, con l'adottare la misura dei 7/10; quando la si è adottata in una parte d'Italia, mi pare che sia cosa saggia e giusta, se tale misura parve buona in Piemonte, adottarla anche in altre parti d'Italia.

Dove si tratta di medie, venire a ricordare, come ha fatto l'onorevole Pericoli, che ci sono degli uffici i quali sono stati comprati 60 o 70 anni fa,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

è cosa vana, poichè le medie si fanno appunto per compensare gli effetti di un termine troppo lungo, con quelli di un termine troppo breve.

È vero che ci sono stati dei contratti fatti 60 o 70 anni fa, ma è vero pure che ne sono stati fatti dopo il 20 settembre 1870, quando si sapeva benissimo che lo Stato avrebbe riscattato gli uffici notarili, anche per mettere sotto lo stesso denominatore la civiltà della provincia romana a quella delle altre parti del regno. È chiaro che per questa previsione i prezzi si sono rincarati.

Dunque, il venire a dire che tra i 39 acquisti ce ne sono di quelli che sono stati troppo bassi, non prova nulla, perchè, se ce ne sono stati dei troppo bassi, ce ne sono stati di quelli che, avendo avuto in vista il riscatto, saranno certamente stati troppo alti.

Per queste ragioni, e principalmente per la giustizia e per l'equità di estendere la stessa misura adottata per una parte del regno a tutta l'Italia, io insisto perchè venga dalla Camera approvato l'articolo come è stato approvato dal Governo ed accettato dalla Commissione.

PERICOLI. L'onorevole Varè, per attenuare l'importanza delle osservazioni da me fatte e dall'onorevole Botta, ha cominciato col dire che qui non si tratta di liquidare una proprietà privata, ma di dare una tal quale indennità non a diritti, ma a tolleranze.

Io prego l'onorevole Varè a considerare che qui si tratta di una vera proprietà privata...

VARÈ. Monopolio.

PERICOLI. Ciò che è in questione, onorevole Varè, non ha niente che fare col monopolio, e niente ha che fare col monopolio di fede pubblica.

Se noi vogliamo con calma considerare la questione, e non offuscare la verità con parole a sensazione, si rileverà chiaro che qui si tratta di una vera proprietà privata, della quale deve riconoscersi il vero valore, non di monopolio, o di tolleranze.

Il Governo nominava esso i notai, e li nominava dipendentemente dai requisiti stabiliti dalla legge. Il numero dei notai poteva essere aumentato; e da ciò si esclude totalmente l'idea del monopolio, e del monopolio di fede pubblica. Esistevano di fatto degli uffici notarili che erano proprietà privata, e tanto lo erano che sopra questi si costituivano perfino dei censi a favore di terzi come si faceva sopra immobili. Questa proprietà è passata, come dico, da quattro secoli, da privato a privato, e non c'è stato bisogno che il privato fosse un notaio perchè avesse la proprietà di questo ufficio. Questo sta nella ragione dei fatti, e non sente niente affatto di feudalismo; possiamo noi trovare che quelle leggi non erano buone, ma i fatti dobbiamo accettarli per quello che sono.

Trovo opportuno che oggi il legislatore per omaggio, come dissi, al principio di unificazione del sistema e per una regola che riconosco buona, dica: non voglio che gli uffici notarili sieno di proprietà privata; ma quando si tratta di riconoscere questi diritti e di apprezzerli io credo che non sia conveniente attenuarli qualificandoli a sensazione come privilegi e come tolleranze, ma piuttosto si debbano considerare siccome lo furono per quattro secoli come una vera ed assoluta proprietà; tale l'ha riconosciuta l'onorevole ministro nella proposta di legge quando all'articolo 148 è detto: « Gli uffici notarili di proprietà privata attualmente esistenti in Roma sono soppressi. »

Ciò premesso, viene la questione di merito. All'articolo 149, ripeto, si dicono tre cose. Si dice che all'epoca della morte del notaio o della cessazione del suo esercizio si daranno ad esso e all'erede sette decimi del valore dell'ufficio; ed io accetto, come dissi, questa limitazione perchè ritengo che del prodotto del valore dell'ufficio tre decimi potessero opportunamente costituirsi a detrazione perchè rappresentavano la parte personale, e per conseguenza quando si doveva liquidare quello che era il valore di questa proprietà privata doveva tenersi conto dei sette decimi e non dell'intero valore; ma qui si tratta di giustamente determinare questo valore.

Che cosa si è detto nell'articolo? Si è detto: per unità elementare prendete il prezzo di acquisto. Qui abbiamo, come io diceva, alcuni di questi notai proprietari il bisavo dei quali ha acquistato l'ufficio.

L'onorevole Varè sa che i valori non sono sempre uguali, che mutano in ragione dei tempi.

Un ufficio è stato comprato per mille lire nel 1798, e oggi gli ultimi prezzi fatti prima del 1870 sono stati sopra a 25 mila lire. Domando se è criterio di verità prendere delle unità elementari che non corrispondono al concetto economico ed al concetto di giustizia.

Io accetto poi volentieri le medie quando si tratta di fare studi statistici, ma domando all'onorevole Varè se pare davvero a lui ragionevole e giusto di liquidare per medie il valore di una casa grande e di una casa piccola, di un ufficio che rende più e di uno che rende meno, o di un ufficio al quale per un complesso di circostanze è stato attribuito un valore diverso quando si trattava di contrattarlo.

Con quale giustizia a chi ha comprato un ufficio per lire 25 mila, gliene darette dieci, non perchè il valore attuale della sua proprietà è di dieci, ma perchè a questa cifra viene la media di tutti i prezzi dagli ultimi acquisti?

Dunque a me pare che il criterio delle medie nella fissazione dei valori sia un criterio grandemente pe-

ricolose; non giusto quando si tratta di liquidare proprietà private, e meno ancora quando le unità elementari sono desunte da criteri tutt' affatto diversi. A me, ripeto, ciò pare poco ragionevole, perchè alcuni dei criteri sono presi da valori attuali, altri da valori che stanno dietro a noi di mezzo secolo.

Ho fatte queste considerazioni per dimostrare che la disposizione dell'articolo non è corretta. È evidente che, allo stato attuale delle cose, col mio emendamento non faccio altro che domandare che questa liquidazione della proprietà privata venga fatta dal Governo con decreto reale, inteso il Consiglio di Stato, e che i criteri per definire il valore di queste proprietà si deducano principalmente dal prezzo di questi uffici nell'ultimo decennio dal 1861 al 1870. Così non c'è a temere di quelle frodi cui alludeva l'onorevole Varè. Mi sembra adunque che il concetto dell'articolo 149 non corrisponda a quel principio di giustizia che tutti desideriamo infondere nelle nostre leggi, mentre quello che propongo, nulla compromette al punto di vista dell'interesse dell'erario, nulla contiene che sappia di monopolio, e mette il Governo in condizione di fare giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non entrerà nella grave questione toccata dall'onorevole Varè intorno alla natura del diritto che possono avere gli investiti di posto notarile in Roma. Voglio ammettere che essi possano avere un diritto assoluto di ottenere un'indennità per la cessazione del posto loro proprio.

Metterò in disparte l'idea di feudalismo e quella di monopolio, ed ammetterò che lo Stato abbia l'obbligo di dar loro un'indennità quando per ragioni di pubblico interesse procede all'espropriazione di questi uffici notarili. Ma quale sarà quest'indennità? Trasportata la questione sopra quest'unico punto parmi che molto bene ragionasse l'onorevole Varè quando egli dimostrava che colla media che sarebbe stabilita nell'articolo che discutiamo, si viene a porgere a ciascuno degli investiti di posti notarili, un'indennità congrua, un'indennità che si è data nel regno d'Italia ad esercenti professioni analoghe, cioè ai procuratori, come pure si è data ai farmacisti, agli agrimensori che in alcuni luoghi erano investiti di uffici di proprietà privata. Quest'indennità fu sempre trovata equa e direi anche generosa. Non vedo perchè si debba ora usare un trattamento più largo verso i notai che sono investiti della privata proprietà del loro ufficio in Roma. Il rimborso dell'originario prezzo di acquisto sarebbe, a rigore di diritto, la indennità dovuta pel riscatto. Noi daremo un'indennità molto maggiore.

L'onorevole Pericoli mostrava di credere che le

condizioni dei notai romani non sono interamente uguali a quelle in cui trovavansi i causidici in Piemonte, allorchè colla legge del 1857 i loro posti vennero liquidati.

Mi perdoni l'onorevole Pericoli, se dico che egli non ha su di questo una nozione interamente esatta.

I causidici in Piemonte, come i notai in Roma, avevano un posto che costituiva una proprietà privata. Essi potevano esercitare la professione personalmente o per mezzo di una persona qualunque da cui ritraevano un corrispettivo.

Quindi le condizioni delle due professioni sono perfettamente identiche. Per conseguenza nessuna differenza vi dovrebbe essere nel loro trattamento, nel modo, cioè, di fissare l'indennità ad essi dovuta.

Il sistema delle medie ha il vantaggio di rimediare a quegli eccessi ed a quei difetti che possono derivare dai tempi diversi in cui hanno avuto luogo gli ultimi acquisti di codesti posti di cui si tratta; e il maggior prezzo ricavato per alcuni dei posti, compensa il minor prezzo che è stato ricavato per gli altri.

In generale poi, si suole ritenere che ogni ventennio avviene una mutazione di proprietà di questi posti; e perciò non avremo a risalire all'altro secolo, e nemmeno al principio di questo per regolare in tutti i casi questa liquidazione.

Nel fare le leggi, voi mi insegnate, o signori, che non sono le eccezioni, non sono i casi rarissimi che si tolgono per norma; noi dobbiamo prendere per norma e per base i casi comuni, i casi ordinari, e seguendo questa norma, io credo che l'indennità proposta da calcolarsi sopra una media degli ultimi prezzi d'acquisto di tutti i posti, sia una base la quale conduce a risultati equi e giusti.

Non così si può dire delle basi che proporrebbe l'onorevole Pericoli. Egli vorrebbe condurci a fare una liquidazione speciale per ciaschedun posto, cioè, mentre l'uno starebbe grasso, l'altro starebbe assai magro.

Ora non è ciò quello che noi dobbiamo volere. Noi vogliamo una norma che sia eguale per tutti, e questa norma non la possiamo avere che calcolando tutti gli acquisti, riunendoli tutti insieme, quindi traendone una media, la quale media rappresenterà l'indennità che sarebbe da corrispondersi a ciaschedun notaio.

Se l'onorevole Pericoli non intende di adottare una norma eguale per tutti, secondo che mi era sembrato da un discorso fattomi, col quale sosteneva che si dovesse dare a ciascun notaio un'indennità speciale, io debbo dichiarare che respingo interamente questo concetto, perchè esso non avrebbe

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

riscontro in nessuna legislazione, nè moderna, nè antica. Se egli poi si avvicina al concetto nostro, che è quello di fare una media per dare a tutti una indennità comune, un'indennità eguale, la questione allora non può cadere che sopra il tempo più o meno lungo in cui egli voglia fissare la media; se egli assumerà la media sopra tutti i contratti che si sono fatti in un decennio, allora riuscirà un'operazione più lunga, più complicata. Del resto, è un'operazione che io credo che avrebbe anche degli inconvenienti nei suoi risultati, oltre quello principale di scostarsi da quella norma che in casi simili è già stata osservata; in conclusione penso poi che non darebbe nemmeno tutti quei vantaggi che ne attende l'onorevole Pericoli.

PERICOLI. Io voglio la giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anche io voglio la giustizia, al pari dell'onorevole Pericoli; se non che la voglio diversamente.

Io voglio del pari sostenere la causa dello Stato e dei notai, e camminare per la via dell'equità e della giustizia.

Io raccomando quindi alla Camera di volere approvare quest'articolo come ha avuto la bontà di approvare tutti gli altri che precedono.

PERICOLI. Io non avrei difficoltà, in ultima analisi, per mia parte, di accettare la media dei valori dei diversi uffici, non perchè la creda assolutamente corretta, ma come temperamento quando si accettasse d'altra parte, che i criteri per stabilire questa media dovessero essere le contrattazioni dell'ultimo decennio, che saranno pochissime, saranno cinque, sei o sette sopra trenta uffici notarili.

Mi pare poi che sia più giusto lo stabilire come base di unità per la media un valore che si avvicini più a noi, piuttosto che andare a cercare unità elementari in contratti avvenuti in tempi assai remoti.

Io quindi insisto nel mio emendamento.

BOTTA. Io veramente, dopo le cose dette dall'onorevole Pericoli, potrei anche astenermi dal parlare, se non avessi a fare una risposta all'onorevole Varè, il quale ha voluto trascinarci sino alle torri del feudalismo per andare a rintracciare un monopolio che vede egli solo, e che lo stesso guardasigilli, non ostante che accetti tutta intera la paternità della legge in discussione, non vi ha veduto.

A che parlare di monopolio, quando è un sacro diritto di proprietà che si vuole distruggere? Se l'onorevole Varè avesse esaminato tutta la legislazione sin dal 1582 al 1871, sotto l'impero della quale hanno funzionato i notai di Roma; se l'onorevole Varè si fosse reso edotto come in Roma vi hanno notai i quali esercitano nella medesima fa-

miglia sì delicato ufficio dal 1796, dopo di averlo acquistato in quell'epoca per lire 16,800 75, come lo è quello del distinto notaio Delfini, non sarebbe venuto questa mattina a ripeterci quattro parole prese così in un brano qualunque di storia comune, per affermare l'esistenza di un monopolio, là dove vi ha un diritto di proprietà, che nessuno può violare senza cadere in flagrante ingiustizia, ed io faccio i miei complimenti all'onorevole guardasigilli, giacchè da questo punto di vista ha rigettato le parole dell'onorevole Varè.

Ci voleva tanto a dire recisamente e senza tante parole: il Governo è facoltato a riscattare la proprietà privata, senza essere tenuto a corrispondere nessuna indennità agli interessati? Vi avrei capito meglio, perchè avreste avuto il coraggio di dire nettamente ciò che volevate.

Io desidero di unificare ogni legislazione, ma non sarò mai per accettare la violazione dei diritti più sacri dei cittadini, ed invece mi associo ed accetto la proposta dell'onorevole Pericoli.

PRESIDENTE. Onorevole Pericoli, trasmetta la sua proposta.

La Commissione la respinge, non è vero?

VILLA-PERNICE, *relatore*. La Commissione la respinge.

PRESIDENTE. Prego la Camera di fare attenzione.

L'articolo 149 è così concepito:

« Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, di cui nell'articolo precedente, sarà corrisposto a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultante per ciascuno di essi dall'ultimo titolo di acquisto anteriore al 1° gennaio 1874. »

L'onorevole Pericoli propone invece che, dopo le parole: « corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma, » si dica: « del suo valore capitale. Questo valore verrà stabilito per tutti gli uffici notarili di Roma, per decreto reale, inteso il Consiglio di Stato, dentro tre mesi dalla promulgazione della presente legge. Nella fissazione di questo valore si avrà ragione anche del prezzo delle contrattazioni avvenute nel decennio dal 1861 al 1870. »

Pongo ai voti questa proposta dell'onorevole Pericoli.

(È respinta.)

Pongo ai voti l'articolo 149.

(È approvato.)

« Art. 150. I notai coadiutori, con diritto di futura successione, che, all'epoca dell'attuazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

della nuova legge avranno i requisiti stabiliti dalla legge precedente per essere nominati notai effettivi, saranno pure nominati notai nel luogo dell'attuale loro residenza, anche in eccedenza al numero stabilito nella tabella di cui all'articolo 4, con che ne facciano domanda, e si uniformino alle prescrizioni dell'articolo 15. »

L'onorevole relatore ha chiesto di parlare su questo articolo.

VILLA-PERNICE, relatore. In seguito a varie petizioni presentate alla Camera dai notai sostituiti di Roma, e preso accordo anche coll'onorevole guardasigilli, la Commissione unanime venne nella deliberazione di proporre alla Camera una modificazione all'articolo 150, nell'interesse dei notai sostituiti di Roma i quali si trovino fin da ora nell'esercizio legittimo del notariato.

L'aggiunta sarebbe questa: che l'articolo 150 comincierebbe così: « I notai coadiutori con diritto di futura successione ed i notai sostituiti che all'epoca, ecc., » il resto come all'articolo.

È evidente che l'articolo 151, che succede a quello di cui trattiamo, non considerava che i notai sostituiti ai quali mancava ancora qualche requisito per poter entrare nell'esercizio legittimo nel notariato. Dunque ci era una lacuna alla quale, come dico, la Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro, ha creduto di provvedere con l'aggiunta proposta all'articolo che trasmetto all'onorevole presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questa aggiunta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

PRESIDENTE. L'articolo 150 sarebbe dunque così redatto:

« I notai coadiutori con diritto di futura successione ed i notai sostituiti che all'epoca dell'attuazione della nuova legge avranno i requisiti stabiliti dalla legge precedente per essere nominati notai effettivi, saranno pure nominati notai nel luogo dell'attuale loro residenza, anche in eccedenza al numero stabilito nella tabella di cui all'articolo 4, con che ne facciano domanda e si uniformino alle prescrizioni dell'articolo 15. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato, e lo sono del pari i due seguenti:)

« Art. 151. Agli attuali sostituiti che per la completa loro abilitazione al notariato dovessero ancora sostenere altro esame, e dopo la attuazione della presente legge lo sostenessero con favorevole risultato, sarà in caso di concorso a posti vacanti, a termini dell'articolo 11, computato come utile per l'anzianità il tempo passato nell'esercizio delle funzioni di sostituto.

« Art. 152. Tutte le leggi, i regolamenti e le di-

sposizioni riguardanti l'ordinamento e l'esercizio del notariato cesseranno di avere vigore dal giorno in cui la presente legge sarà attuata.

« Non è però derogato nelle provincie napoletane e siciliane a quella parte dell'articolo 35 della legge 23 novembre 1819 sul notariato, in cui è dichiarato che il solo certificato del notaro senza intervento di testimoni basta ad assicurare la verità della sottoscrizione nelle fedeli di credito e polizze di Banco. »

VILLA-PERNICE, relatore. Mi corre obbligo di notificare alla Camera che, in seguito all'esame fatto insieme coll'onorevole guardasigilli del progetto di legge, ci siamo trovati d'accordo di proporre alla Camera due articoli aggiuntivi, diretti uno a provvedere alle spese di primo stabilimento degli archivi, a cui non provvedono i numerosi precedenti articoli fin qui votati; l'altro a provvedere quanto al passaggio del patrimonio degli archivi esistenti agli archivi nuovamente istituiti.

Do lettura di questi due articoli che trasmetto al banco della Presidenza:

« Art. 153. Le spese di primo stabilimento degli archivi di distretto, istituiti colla presente legge, saranno anticipate dalla provincia.

« La provincia ne sarà rimborsata coi proventi degli archivi nei modi e termini che verranno concertati tra il Consiglio provinciale ed il Consiglio notarile.

« Nel caso di dissenso il rimborso sarà regolato dai ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

« Art. 154. Il patrimonio spettante ad archivi notarili ora esistenti nel regno si devolve di diritto, ed in proporzione della popolazione dei rispettivi circondari, agli archivi di distretto che, a quelli subentrano per effetto della presente legge. »

PRESIDENTE. La Commissione propone i due seguenti articoli aggiuntivi:

« Art. 153. Le spese di primo stabilimento degli archivi di distretto istituiti dalla presente legge saranno anticipate dalla provincia.

« La provincia ne sarà rimborsata coi proventi degli archivi nei modi e termini che verranno concertati tra il Consiglio provinciale ed il Consiglio notarile.

« Nel caso di dissenso, il rimborso sarà regolato dai ministri di grazia e giustizia e dell'interno. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 154. Il patrimonio spettante ad archivi notarili ora esistenti nel regno si devolve di diritto, ed in proporzione della popolazione dei rispettivi circondari, agli archivi di distretto, che a quelli subentrano per effetto della presente legge. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

L'onorevole Di Pisa ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« In ogni caso la partecipazione al godimento delle tasse e dei diritti d'archivio di cui trattasi all'articolo 98, sarà conservata per l'intero periodo di venti anni agli eredi od aventi causa del notaio, i quali se ne trovino già antecedentemente investiti al momento della pubblicazione della presente legge. »

Prego il Ministero e la Commissione di dichiarare se accettano quest'articolo aggiuntivo.

Onorevole Di Pisa, mi pare che non abbia veramente una ragion d'essere il suo articolo.

VILLA-PERNICE, *relatore*. La Commissione osserva che, finchè vive, il notaio ha sempre questo diritto, che gli viene conferito dall'articolo 98, e che il termine per gli eredi, siccome decorre dalla morte del notaio, sembra impossibile che si verifichi la supposizione dell'onorevole Di Pisa. L'erede ha il godimento di quei diritti per venti anni dal giorno della morte del notaio.

DI PISA. Mi lasci spiegare.

L'articolo 98 pare che contempra e regoli solamente il caso della futura morte dei notai.

Col mio articolo aggiuntivo, sarebbero regolate le conseguenze della già avvenuta morte dei notai. In alcune provincie, e specialmente nelle napoletane e siciliane, per la legge del 1819, era stabilito che agli eredi ed aventi causa del notaio (perchè questi diritti si vendevano anche) spettava in perpetuo la metà delle tasse e dei diritti d'archivio per gli atti notarili rogati dal loro autore. Ora, poniamo il caso che questo notaio sia morto, per esempio, da diciannove anni; secondo l'articolo 98, l'erede non potrebbe avere la partecipazione di questi diritti che per un anno, cioè finchè fosse completato il ventesimo anno. Ora, il mio articolo introdurrebbe questo di nuovo, che, caso mai gli eredi si trovasero già investiti attualmente di questi diritti, per la morte antecedentemente avvenuta del notaio, ne avrebbero sempre il godimento per venti anni.

Spesso i notai, per prezzo della loro opera, si contentavano di una somma minore della tariffa legale, tenendo conto degli introiti che i loro eredi avrebbero potuto ricavare dalla ricercatura degli atti e dalla estrazione delle copie, e quindi spesso il diritto degli eredi rappresentava un servizio prestato e non ricompensato e non soddisfatto. Sarebbe perciò un rispetto ai diritti acquisiti, s'impedirebbe così l'effetto retroattivo di questa disposizione, e si darebbe luogo ad un provvedimento di

giustizia e di equità, se si accettasse l'articolo da me proposto.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Il caso supposto dall'onorevole Di Pisa, quando venisse risolto come egli propone, porterebbe questa conseguenza che l'erede, invece di avere 20 anni di godimento, finirebbe per averne 40.

DI PISA. No, non meno di 20 anni dalla pubblicazione della legge, di maniera che, per esempio, alla pubblicazione di questa legge se la morte è avvenuta da 9 anni, gli eredi non sarebbero privati della partecipazione per altri 20 anni; se è avvenuta da un anno, sarebbe sempre per altri 20 anni che godrebbero questo diritto. La duplicazione non ci sarebbe mai nel mio concetto; non si farebbe che assicurare agli eredi il godimento per un ventennio dalla pubblicazione della legge.

PRESIDENTE. Ma non c'è bisogno di questo.

DI PISA. Ma sì che c'è bisogno! Siamo in contraddizione; ecco che c'è bisogno.

SAMARELLI. Io vorrei fare osservare alla Camera che bisogna stabilire un diritto di uguaglianza, mentre la misura che propone l'onorevole Di Pisa metterebbe in una condizione disuguale gli eredi dei notai morti prima o dopo l'attuazione della presente legge. Supponendo, per esempio, il caso che un notaio sia morto da 19 anni addietro, dandosi il godimento ai suoi eredi per altri 20 anni, ne avrebbero 39; mentre il notaio che muore oggi, darebbe il diritto ai suoi eredi per soli 20 anni.

Ecco come si creerebbe una condizione disuguale che non mi sembra giusta; perciò non credo che sia da accettarsi la proposta dell'onorevole Di Pisa.

BAIOCCO. Noi con questa legge veniamo a provvedere per i diritti futuri, ma non per quelli che godono attualmente di questi diritti. Ora l'onorevole Di Pisa propone che a quelli che sono ora in godimento di questi diritti si diano 20 anni di godimento. Noi non stabiliamo alcuna disparità colla proposta Di Pisa.

FOSSA. Io accetterei volentieri che, dove nell'articolo 98 è detto: « l'importare delle tasse e dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaio sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte, si aggiungessero le parole: « o dalla pubblicazione della presente legge se la loro morte è avvenuta prima. »

PRESIDENTE. Si capisce.

FOSSA. Ma non acconsento che ciò possa farsi in modo indeterminato per tutti i casi. Ammetto l'aggiunta soltanto per casi, che è quanto dire per luoghi, ove il diritto degli eredi era perpetuo. Sappiamo che in questa materia vi è differenza di legislazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

nelle varie parti d'Italia. Chi aveva acquistata una specie di diritto perpetuo prima della pubblicazione di questa legge può ben avere ragione di goderne ancora per venti anni, sebbene ne abbia approfittato già da molto tempo. Non è una concessione che si fa al medesimo, anzi si limita il suo diritto.

Se gli intendimenti dell'onorevole ministro e della Commissione sono questi, io non ho altra osservazione da aggiungere. Nel caso contrario farei una proposta.

VILLA-PERNICE, relatore. Sta il fatto che in alcune provincie, come le piemontesi, questo diritto negli eredi era perpetuo, per cui avrebbe applicazione la proposta dell'onorevole Di Pisa.

Perciò la Commissione d'accordo coll'onorevole ministro propone quest'aggiunta al primo comma dell'articolo 98:

« L'importare delle tasse e dei diritti di archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaio sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte, o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaio sia avvenuta anteriormente, se il diritto degli eredi era perpetuo. »

DI PISA. Io accetto questa aggiunta, perchè trovo proprio espressa l'idea mia che voleva introdurre colla mia aggiunta.

PRESIDENTE. Sarebbe dunque concordato dopo la prima parte dell'articolo 98 la seguente aggiunta:

L'articolo 98 al primo comma direbbe così:

« L'importare delle tasse e dei diritti d'archivio, prelevata la spesa di scritturato, cede per una metà a vantaggio del notaio sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni dal dì della di lui morte... »

Poi segue l'aggiunta in questi termini: « o dall'attuazione della presente legge, quando la morte del notaio sia avvenuta anteriormente, se il diritto degli eredi era perpetuo. »

Se non vi sono osservazioni s'intenderà approvato questo articolo.

(È approvato.)

Ora rimarrebbe la tariffa.

Dall'onorevole Pissavini è stato proposto questo articolo che prenderebbe il numero 155 e sarebbe l'ultimo:

« È approvata l'annessa tariffa notarile per gli effetti della presente legge, della quale fa parte integrante. »

La tariffa naturalmente rimane come un allegato.

Se qualcheduno chiede di parlare, si metterà in discussione quella parte della tariffa che può essere contestata, se no rimarrà approvata coll'articolo unico.

PISSAVINI. Dichiaro solo per schiarimento che s'in-

tende approvata la tariffa della Commissione colle modificazioni introdotte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io accetto di buon grado la proposta fatta dall'onorevole Pissavini, e lo ringrazio, come quella che ci accorcia la via. Debbo però sottoporre alla Camera due osservazioni.

L'una concernerebbe l'articolo 23 della tariffa proposto dalla Commissione. Quest'articolo suona così:

« Art. 23. Se in uno stesso atto sono compresi più affari, è dovuto l'intero onorario stabilito per ciascuno.

« Però l'onorario è ridotto alla metà per quelli che sono accessori ad un affare principale. »

Debbo fare osservare che noi abbiamo votato l'articolo 69 del progetto, il quale contiene precisamente questa disposizione, più largamente sviluppata; quindi l'articolo 23 mancherebbe di scopo. E credo che la Commissione, rileggendo l'articolo 69, riconoscerà che non occorre insistere sul detto articolo 23 da essa aggiunto.

L'articolo 69 dice:

« Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

« Ove l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaio. »

Per guisa che io proporrei di sopprimere l'articolo 23.

VILLA-PERNICE, relatore. Quantunque vi sia una piccola differenza, la Commissione non ha difficoltà di accettare la soppressione dell'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nell'articolo ultimo della tariffa si trova citato l'articolo 137; credo che più esattamente si debba citare l'articolo 21: difatti l'articolo dice:

« Per l'iscrizione del notaio nel ruolo del collegio, ordinata a norma dell'articolo 137 della presente legge, è dovuta all'archivio la tassa di lire 20.

« Ove il notaio avesse già pagato una tassa non minore di lire 10 per l'iscrizione nell'albo, ruolo o catalogo dei notai esercenti, giusta le leggi anteriori, non è dovuta alcuna tassa per la nuova iscrizione nel ruolo del collegio. »

L'articolo 137 non ordina questa iscrizione, ma la richiama solamente; invece l'articolo 21 che leggerò la ordina.

Quindi crederei che convenga sostituire l'articolo 21 all'articolo 137. L'articolo 21 dice:

« Quando siano adempite le formalità stabilite nell'articolo 15, il presidente del Consiglio notarile

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

ordina l'iscrizione del notaio nel ruolo dei notai esercenti, ecc. »

E vero che l'articolo 137 richiama, come diceva, questa disposizione; ma parmi che sia meglio citare quell'articolo che prescrive veramente l'iscrizione.

VILLA-PERNICE, *relatore*. La Commissione conviene.

PRESIDENTE. Allora l'articolo aggiuntivo sarebbe il seguente:

« È approvata l'annessa tariffa notarile per gli effetti della presente legge, della quale fa parte integrante. »

Così la tariffa rimane approvata, come è nel progetto della Commissione colle due modificazioni, di cui il signor ministro ha dato cognizione, cioè colla soppressione dell'articolo 23, e nell'articolo ultimo sostituendo l'articolo 21 al 137.

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(La Camera approva.)

Allora domani, in principio di seduta, si passerà allo scrutinio segreto.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Io prego la Camera di voler dare facoltà alla Commissione di fare agli articoli, d'accordo coll'onorevole ministro guardasigilli,

le modificazioni di semplice coordinamento che troverà necessarie.

PRESIDENTE. Allora bisognerà che ne riferisca alla Camera.

Se la Commissione intende di modificare qualche espressione in questi articoli, ne riferirà alla Camera prima della votazione. La relazione sul coordinamento degli articoli deve sempre precedere la votazione a scrutinio segreto.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Non si tratta di modificazioni sostanziali.

PRESIDENTE. Qualunque esse siano, quand'anche non si tratti che di modificazioni materiali.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Permetta, si tratta di riordinare la numerazione degli articoli, oppure sostituire la parola *notari* a *notai*, od altre simili sostituzioni di pura forma.

PRESIDENTE. Quanto alla numerazione degli articoli, essa è sempre riservata. Ma quando si tratta di altro, anche di una semplice variazione di dicitura, il cambiamento non può essere ammesso, se non se ne rende prima conto alla Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si limita alla numerazione.

PRESIDENTE. Quella è di diritto.

La seduta è levata alle ore 2 35.